

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

SOMMARIO. *Omaggi e congedo. — Dichiarazione del loro voto dei deputati Mandoj, Castellano, Devincenzi, Chiavarina, Torelli e De Cesaris, sull'emendamento Depretis votato ieri. — Presentazione di uno schema di legge del deputato De Blasiis. — Seguito della discussione del progetto di legge per l'armamento nazionale — Aggiunta di un articolo, dopo il 5º, del deputato Crispi, riguardo alla guardia nazionale di Sicilia — È combattuto dal ministro per l'interno e dai deputati La Farina, Boggio e Tecchio — Sullo scopo della legge, su questioni personali e militari, e sull'azione dei volontari parlano i deputati Boggio, Castagnola, Tecchio, Bixio e Casaretto — Reiezione della proposta Crispi. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per la marineria per la leva di mare — Sua istanza per l'urgenza di questo, e di quello dell'arsenale della Spezia — Sollecitazione del deputato San Donato. — Emendamento del deputato D'Ayala al 4º articolo, rigettato — Emendamento Regnoli circa i corpi speciali, oppugnato dal ministro e dal deputato Bixio, e rigettato — L'articolo è approvato — Emendamenti Petruccelli e Gallenga al 5 circa i battaglioni — Si oppongono il ministro per l'interno ed i deputati Bixio e Mazza — Sono rigettati gli emendamenti suddetti, e quello del deputato Macchi — Si approvano gli articoli 5 e 6, con emendamento del deputato Toscanelli — Osservazioni del deputato Crispi sul 7, e spiegazioni del deputato Tecchio e del ministro De Sanctis — Emendamento Macchi, rigettato — Domande del deputato Sirtori sulle parole Esercito nazionale e dichiarazioni dei deputati Cugia e Tecchio e del ministro — È approvato l'articolo — Emendamenti dei deputati Monti e Musolino all'8, rigettati — Si approvano gli articoli 8 e 9 — Emendamento del deputato Negrotto al 10 combattuto dal relatore Fenzi, e rigettato — Emendamenti dei deputati Monti e Carutti, approvati — Approvazione del 10 — Emendamenti dei deputati Macchi e Monti all'11 — Parlano i deputati Fenzi relatore, Sirtori, Cadolini, Valerio, Michelini, Allievi, D'Ayala, Salaris, Crispi e Alfieri — Approvazione degli articoli 11 e 12. — Relazione sui disegni di legge per la ferrovia da Vigevano a Milano, e sopra alcuni articoli transitorii del progetto sull'amministrazione provinciale e comunale del regno.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7407. La Giunta municipale di Rezzato, capoluogo di mandamento della provincia di Brescia, chiede istantemente che non si lasci il Bresciano privo di una ferrovia necessaria alle sue comunicazioni ed ai suoi commerci col Cremonese e colle provincie dell'Italia centrale e meridionale.

7408. Pasquero Alberto da Gerre-Chiosso, provincia di Lomellina, avendo fatte le campagne del 1859 e del 1860, siccome volontario nell'esercito capitanato da Garibaldi, domanda di essere provveduto d'una pensione.

7409. Altri 1754 cittadini delle provincie italiane presentano petizioni conformi a quella registrata al numero 7224, relativa al progetto di legge del deputato Garibaldi.

7410. 19 cittadini di Bologna, guardie di finanza, rappresentano di essere stati demissionati da vari mesi, senza che loro sia stata liquidata e corrisposta la quota di pensione loro dovuta, e fanno istanza perchè vi si provveda.

7411. Di Tergolina Vincenzo, avvocato, già giudice e deputato in Venezia, sottopone al giudizio della Camera due suoi progetti per dar esequimento al prestito di cinquecento milioni.

7412. Le Giunte municipali di Montesanto e di Montelupone, provincia di Macerata, invitano la Camera a voler modificare gli articoli 26 e 27 del capitolato della ferrovia da

Ancona a San Benedetto del Tronto, nel senso di stabilire una stazione di seconda od anche di terza classe presso il così detto porto di Montesanto.

MAZZA. Avendo avuto la Commissione per le petizioni a deliberare sopra le petizioni 7293, 7312, 7326, le quali riguardano le ferrovie delle provincie meridionali, a nome della medesima prego il signor presidente a volersi incaricare di ordinarne la trasmissione alla Giunta che è stata nominata dagli uffizi per l'esame dei progetti di legge a quelle relativi.

PRESIDENTE. Non si mancherà di fare la trasmissione a cui ha accennato l'onorevole Mazza.

Il deputato Briganti-Bellini ha facoltà di parlare.

BRIGANTI-BELLINI. Domando che sia trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame della legge sulla ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto la petizione 7412 dei comuni di Montesanto e Montelupone, che chieggono che s'istituisca una nuova stazione in quella linea.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa a quella Commissione.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il senatore del regno conte commendatore Filippo Linati fa omaggio di 440 esemplari di un suo opuscolo, intitolato: *Le leggi Minghetti e la pubblica istruzione*.

Il deputato Marchese trasmette 500 esemplari di una domanda della regia Università di Catania al Re ed al Parlamento.

Il cavaliere Giuseppe Mantellini fa omaggio di un suo scritto: *La banca toscana*.

Il professore Carelli Giuseppe, da Napoli, fa omaggio di due esemplari di alcune sue osservazioni e riflessioni sulla rimonta, la ricognizione e la riforma dei cavalli di truppa.

Il deputato Di Cavour fa omaggio di 250 esemplari delle epigrafi scritte nei funerali fatti celebrare dalla famiglia in suffragio dell'anima di S. E. il conte Di Cavour.

DICHIARAZIONI DI VOTO.

MANDOJ-ALBANESE. Ieri fui obbligato alle cinque di lasciare la Camera, perchè indisposto. Sono dispiacente di non essermi trovato presente alla votazione. Stimo però oggi mio debito dichiarare che, se fossi stato presente, io sarei stato colla minoranza, ed avrei quindi dato il mio voto pel sì.

CASTELLANO. Mi associo a quest'ultima osservazione dell'onorevole Mandoj, ed aggiungo che, sebbene ieri avessi assistito alla seduta, mi trovai momentaneamente fuori della sala allorchè si procedette alla votazione per appello nominale sull'emendamento proposto all'articolo 3 dall'onorevole Depretis, in favore del quale avrei votato. Non essendo stata ammessa quella proposta, prendo quest'occasione per dichiarare che voterò contro la legge; perchè ritengo che senza quell'emendamento diventi frustranea, provvedendo già le leggi esistenti sulla guardia nazionale, mentre poi quella che si discute non tornerebbe perciò che d'inutile aggravio alle finanze dello Stato, col permettere, senza uno scopo corrispondente, il sopraccarico di molti milioni su di un bilancio già abbastanza squilibrato.

DEVINCENZI. Io era assente ieri quando si fece l'appello nominale; ed ora dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato *no*.

PRESIDENTE. Il deputato Torelli dichiara che, se si fosse trovato presente al momento dell'appello, avrebbe risposto di *no*.

CHIAVARINA. Essendosi da altri deputati fatte queste dichiarazioni, io, che per qualche occupazione doveti assentarmi dalla Camera prima della votazione, stimo pure mio debito dichiarare che avrei votato *no*.

PRESIDENTE. Ho qui un'altra dichiarazione del deputato De Cesaris, concepita in questi termini: « Non avendo potuto ieri per indisposizione attendere alla votazione del 5° articolo della legge dell'armamento nazionale, e non lo potendo neanche oggi, quantunque a questo fine uscito di casa, sorpreso novellamente dalla febbre maligna, sentomi nel dovere di dichiarare, almeno in iscritto, il mio voto intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Depretis.

« Io dunque dichiaro che, indipendentemente dal merito di tutta la legge proposta dalla Commissione, e di ciascuno articolo di essa, io sarei stato tra quelli che nell'appello pronunziarono il sì. Perocchè non posso persuadermi come coloro i quali col loro sangue concorsero al patrio riscatto, e col libero loro voto riformarono il nostro nazionale Governo, debbano ora essere esclusi dal concorrere a difenderne e mantenerne i diritti. Con ciò intendo adempiere un voto di coscienza avanti la nazione di cui sono rappresentante, e a questo Parlamento al quale appartengo, e alle cui deliberazioni stringemi obbligo di prender parte. »

Si farà constare nel processo verbale di queste dichiarazioni dei signori deputati che ieri non hanno preso parte alla votazione accennata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Positano scrive domandando un congedo di 10 giorni per affari di famiglia.

(È accordato.)

Il deputato De Blasiis ha presentato un progetto di legge che sarà inviato agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO GARIBALDI, PER L'ARMAMENTO NAZIONALE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il proseguimento della discussione sul progetto di legge per il riordinamento e armamento della guardia nazionale mobile.

Nella tornata di ieri la Camera ha votato l'articolo 3°; però il deputato Crispi propone di aggiungere un altro articolo prima dell'articolo 4°:

« Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a quelle provincie del regno, nelle quali gl'individui della guardia mobile non abbiano le condizioni prescritte dagli articoli 2 e 9 della legge 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale. »

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

CRISPI. Ieri io dichiarava alla Camera, che in Sicilia la guardia mobile è costituita senz'altro gl'individui appartenenti alla stessa abbiano i requisiti di censo e di età prescritti dalla legge del 4 marzo 1848. Or bene, o signori, siccome in quell'isola la sicurezza pubblica non è bene ristabilita, siccome non c'è ancora una forza sufficiente a tutela dell'ordine pubblico, vorrei pregare la Camera di decretare che colà le cose restino come stanno, e quindi che non sia messo in vigore l'articolo terzo votato ieri.

I battaglioni della guardia mobile in Palermo sono così bene ordinati che li direste battaglioni di vecchi soldati. La loro tenuta è veramente marziale. Essi manovrano maestrevolmente, e sarebbe un peccato lo scomporli.

Io non dirò che il Governo se ne è servito in tutte le occasioni per ristabilire la tranquillità in tutti i paesi in cui fosse turbata.

Il Ministero dovrebbe saperne qualche cosa. Io so che il generale Della Rovere ne è rimasto soddisfatto, e che conta molto sull'appoggio di quella guardia nazionale.

Ad ogni modo, signori, quello che io vi chiedo, è una misura che non si opporrebbe alla nuova legge, se è vero che in essa non si fosse voluto fare alcuna esclusione per coloro che manchino dei requisiti del censo e dell'età legale, siccome l'onorevole signor Tecchio ieri ci dichiarava.

Io non vi chiamo che a rispettare lo stato attuale delle cose, o almeno ad impedire che possa essere disfatto.

Se la vostra legge sarà applicata in Sicilia, per tre quarti quella guardia andrebbe disfatta.

In ultimo, signori, avvertite, che il servizio della guardia mobile in Sicilia non si ritiene come un peso a cui si voglia

sfuggire. Colà l'operaio è contento di avere un fucile ed essere educato a maneggiarlo. È il miglior regalo che si possa fare al popolo. Sono quindi sicuro che sarà intesa con dolore l'applicazione di una legge che andrà a togliere ad una classe di cittadini l'esercizio di un diritto, al quale tutti sono attaccati con amore.

Quindi io prego la Camera a voler fare buona accoglienza all'articolo 4 che ho proposto alla sua votazione.

MINGHETTI, ministro per l'interno. È verissimo che da principio la guardia nazionale in Sicilia fu organizzata con principii diversi alquanto dalla legge che vige nelle nostre provincie, ma è vero del pari che più tardi fu promulgata la legge attualmente vigente nelle altre parti del regno, e che la riorganizzazione della guardia nazionale della Sicilia si sta operando appunto sulla base della nuova legge. Quindi io spero che, allorchando si verrà alla formazione dei battaglioni della guardia mobile, si troverà colà ancora organizzata la guardia nazionale nelle forme e ne' modi soliti dalla legge accennati.

E per conseguenza io respingo l'emendamento del signor deputato Crispi.

LA FARINA. Ho chiesto la parola per dare una spiegazione di fatto.

Mi pare che sia in errore l'onorevole Crispi, credendo che ancora esista in Sicilia il primo ordinamento della guardia nazionale.

CRISPI. Sì, signore, lo credo.

LA FARINA. Fino dal gennaio la legge riguardante la guardia nazionale delle antiche provincie è di diritto in vigore anche nelle provincie siciliane, e da quel tempo in poi il Governo lavora affine di introdurre quelle modificazioni che per avventura potevano esigere le differenze esistenti fra la legge preesistente e quella nuovamente pubblicata.

Fo d'altronde osservare che, secondo la legge che stiamo votando, non c'è esclusione obbligatoria; quindi è naturale che i buoni cittadini, ai quali faceva allusione l'onorevole Crispi, che vogliono continuare questo servizio, non possono in nessun modo essere esclusi da quei battaglioni, che hanno prestato dei servizi importantissimi; ed in questa parte mi unisco perfettamente alle lodi che l'onorevole Crispi ha tributate ai battaglioni della guardia mobilizzata siciliana. Dico però che non temo il disordinamento di questi battaglioni, inquantochè o gli individui che ne fanno parte sono compresi nelle categorie alle quali ha riguardo la legge esistente nelle antiche provincie, e questi non saranno mossi dalla loro posizione; o sono di quelli che non sono obbligati, ma possono volontariamente farne parte, e la buona volontà dei cittadini certamente farà sì che non ne verrà nessun detrimento dalla pubblicazione della nuova legge.

BOGGIO. Io prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Crispi, il quale, probabilmente, prevedendo che tale sarebbe stato il senso delle mie osservazioni, preferisce, e ben a ragione, di parlare dopo di me per poter contraddire alle obiezioni che io intendo di proporre contro la sua proposta.

Primieramente dirò sembrarmi che la Camera disfarebbe oggi in parte ciò che ha fatto ieri.

Questa discussione è già abbastanza difficile, procede già con troppa lentezza, perchè non si desideri in questo, come in altro argomento, che si tengano inesorabilmente fermi i principii una volta decisi. Perchè, se andiamo oggi così a rilento, e se a questo si aggiunge che ad ogni piè sospinto si tenti di disfare in parte un voto precedente, non so quando la finiremo.

Oggi che cosa vi propone l'onorevole deputato Crispi? Vi propone di accettare in proporzioni, che direi omeopatiche, il principio che avete ieri respinto in massima; vi propone di mantenere nella Sicilia, nei quadri della guardia mobile nazionale, coloro che non abbiano i requisiti normali per appartenere alla guardia nazionale; e ieri appunto avete, dopo lunga discussione, deciso che in questa legge non si debba sancire il principio che possano entrare in questi corpi della guardia mobile coloro che non abbiano i requisiti per appartenere alla guardia nazionale; dimodochè il vostro precedente di ieri mi pare si opponga alla mozione che oggi fa l'onorevole Crispi.

Soggiungo poi che, dappoichè cotesta legge viene proposta come legge riformatrice, come legge miglioratrice dell'attuale sulla guardia nazionale in ordine ai corpi mobili, noi dobbiamo mantenerle almeno un carattere d'unità; e dico francamente che io voterò contro la legge, sia ammesso o non ammesso l'emendamento, o, per dir meglio, il nuovo articolo del deputato Crispi. Avrei votato contro la legge, quand'anche si fossero accettate le proposte messe innanzi ieri; ma, se ieri avea una ragione di votar contro, oggi credo di averne due, la ragione, cioè, che mi persuadeva già prima a votar contro, e l'altra che, dopo i voti di ieri, dopo che la Camera ha deciso che questa legge non debba modificare le basi della guardia nazionale, io non so più vedere l'utilità politica di questa innovazione.

Se fossero stati accolti certi emendamenti proposti ieri, i quali avrebbero avuto l'effetto pratico di dare una specie di organamento permanente ad una tal qual leva in massa, questa legge poteva avere un certo suo carattere, che a taluni l'avrebbe raccomandata. Ora codesta legge diventa una pura e mera superfetazione di quella sulla guardia nazionale.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

BIXIO. Domando la parola.

BOGGIO. L'articolo 4, proposto dall'onorevole Crispi, che effetto avrebbe dopo il voto di ieri? Esso farebbe sì che, mentre in tutte le altre provincie si conserverebbe alla guardia nazionale il suo carattere normale, per la Sicilia invece s'introdurrebbe qualche cosa di diverso.

Laonde anche il principio dell'unificazione resiste alla proposta dell'onorevole Crispi. Chi desidera che si faccia la vera unificazione, quell'unificazione che, partendo dalla solidarietà degli interessi e delle aspirazioni, si concreta nell'unità delle leggi e delle istituzioni; chi vuole la seria, la vera, la pratica, l'utile, la feconda unificazione, deve respingere la proposta del deputato Crispi, la quale avversa, in parte almeno, ed in una parte piuttosto essenziale, il concetto dell'unificazione.

Egli è poi per me evidente che, respingendo codesta proposta, come la Camera moralmente è impegnata dal voto di ieri a farlo, rimarrà sempre più chiarita l'inutilità pratica di questa legge; perchè, o voi organizzerete i battaglioni sin d'ora in modo effettivo, cioè vorrete che gli ufficiali esistenti nei quadri si pongano in grado di abilmente prestare l'opera loro quando ne venga il bisogno, e dovrete dare a questi ufficiali dei soldati, dovrete cioè organizzare non solamente sulla carta, ma sul campo degli esercizi militari questi battaglioni, vale a dire dovrete sobbarcarvi ad una gravissima spesa; o voi li volete iscrivere solamente nei ruoli, e allora basta la legge attuale sulla mobilitazione della guardia nazionale per ottenere questo scopo.

Conchiuderò con questa le mie osservazioni.

L'onorevole Crispi ha fatto gli elogi ben meritati, ne sono persuaso, alla guardia nazionale mobile di Sicilia, ed io mi permetterò di ricordare questo solo alla Camera, che, cioè, si

sono chiamati a prestar servizio di guardia mobile battaglioni organizzati secondo l'antica legge e in Napoli e in tutte le antiche provincie di terraferma, e questi battaglioni hanno prestato un servizio non certamente inferiore o secondo a quello della guardia mobile siciliana. Questa è una prova di più che non è punto necessario di urtare l'unificazione, di guastare l'economia generale delle leggi e delle istituzioni vigenti, per ottenere questi buoni effetti che nell'interesse della libertà e della giustizia possiamo e dobbiamo dalla guardia nazionale aspettarci.

Per conseguenza io credo che la Camera, volendo essere conseguente a sè medesima, onde impedire ogni screziatura, respingerà la proposta dell'onorevole Crispi.

FENZI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io sono contento d'aver udito dagli oratori dell'altro lato della Camera che, in genere, si voglia una esclusione per quelli che non abbiano i requisiti voluti dagli articoli 2 e 9 della legge del 4 marzo 1848. . . .

TECCHIO. Domando la parola.

CRISPI. . . . contrariamente a ciò che dichiarava il signor Tecchio. Quindi ritorno alle mie idee primitive, e vo convinto che si voglia assolutamente escludere dalla guardia mobile una classe di cittadini.

Al signor ministro dirò che io sapeva benissimo che in Sicilia era stata pubblicata la legge del 1848; anzi, siccome pare che il signor ministro non ne conosca tutta la storia, mi permetta che gliela completi.

La legge del 4 marzo 1848 fu ordinato adottarsi in Sicilia con decreto del 22 ottobre 1860. In quel decreto si faceva eccezione per i requisiti di età e di censo. La pubblicazione effettiva poi fu fatta il 26 gennaio 1861, conservandosi integralmente l'eccezione fatta dal decreto dittatoriale.

Quindi il signor ministro avrebbe fatto meglio ad informarsi di questa particolarità, onde conoscere che la guardia nazionale di Sicilia, com'è attualmente organizzata, è in condizioni differenti da quelle prescritte nel continente.

In conseguenza la legge che andiamo a votare, laddove non si accogliesse l'articolo da me proposto, scioglierebbe completamente non solo la guardia mobile, che ha resi così eminenti servigi, ma la guardia nazionale istessa.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Mi rincresce d'aver udito dall'onorevole Boggio ch'egli darà un voto contrario alla legge, perchè, dopo la reiezione dei due emendamenti che furono ieri proposti e respinti, egli crede che la presente legge non sia che una superfetazione, non sia che una ripetizione della legge esistente sulla mobilitazione della guardia nazionale.

Ieri ho votato per ambedue gli emendamenti proposti; io voleva dare una base più larga alla mobilitazione della guardia nazionale; ma, ad ogni modo, dichiaro che darò il mio voto favorevole alla legge siccome venne formolata dalla Commissione.

Come si può dire che la presente legge non sia che una superfetazione, non sia che una riproduzione della legge attualmente in vigore? Ma grandissimi, evidenti sono i vantaggi che ritrarremo da questa legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Castagnola di limitarsi a quell'argomento, altrimenti rientreremo nella discussione generale.

CASTAGNOLA. Faccio osservare al signor presidente che fu l'onorevole deputato Boggio il quale entrò in questa questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Boggio ha soltanto accennato

qual fosse la sua opinione, senza svolgere argomentazioni in proposito.

CASTAGNOLA. Faccio osservare che la questione è importante, poichè si tratta di considerazioni che possono indurre molti a respingere il disegno di legge, locchè faranno, ove credano che non sia che una superfetazione, mentre a me preme assai che sia adottata. Però, se la Camera vuole, tacerò, sebbene io non voglia far altro che far vedere la differenza che passa tra l'attuale proposta e la legge ora vigente.

PRESIDENTE. È cosa facile mettere in confronto le due leggi per vedere qual differenza passi fra l'una e l'altra. Se si limita a poche parole, può continuare; ma non si estenda in modo da rientrare nella discussione generale.

CASTAGNOLA. La proposta di legge che discutiamo ha il vantaggio grandissimo di rendere possibile la mobilitazione. Secondo il sistema vigente, vengono esclusi dalla mobilitazione tutti coloro i quali sono esclusi dal far parte della leva; la leva colla prima e colla seconda categoria ci prende tutti quanti gl'individui atti ad essere mobilitati; è quindi evidente che non possiamo far mobilitazione se non degl'individui che hanno sorpassato gli anni ventisei. Invece, colle modificazioni proposte agli articoli 9 e 10, possiamo ancora prendere molti giovani di età inferiore ai ventisei anni. Abbiamo specialmente il beneficio d'avere un'organizzazione permanente, anzi i 220 battaglioni saranno formati appena pubblicata la legge; abbiamo il beneficio di avere gli esercizi tutti gli anni; abbiamo stabilito che in tempo di guerra il loro servizio non durerà solamente tre mesi, ma si protruderà finchè dura la guerra; noi abbiamo anche cambiato in meglio il metodo di mobilitazione, perchè abbiamo stabilito tre categorie, sistema che era stato abolito colla legge del 1859.

Io ho creduto conveniente di sottoporre queste considerazioni alla Camera, perchè essa vegga non esser vero che si tratti di una superfetazione, ma che invece molte sono le innovazioni e le migliorie praticatesi.

Per questi motivi adunque dichiaro che deponrò un voto favorevole al presente progetto di legge, per quanto mi rincresca che non sieno stati accettati gli emendamenti ieri proposti.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

BIXIO. Se non mi è concesso di rientrare nella discussione generale, come bisognerebbe fare per rispondere qualche parola all'onorevole Boggio, io mi limiterò alla questione particolare, e dirò all'onorevole mio amico deputato Crispi, col quale ci troviamo sempre tanto d'accordo, che non siamo in disaccordo completo nel leggere questa legge.

L'art. 4 di questa legge stabilisce che la guardia nazionale sarà attivata in tutta Italia colle leggi vigenti. Ora, se in Sicilia, non tenendo conto, per un momento, delle osservazioni dell'onorevole La Farina, sta di fatto che esiste un'altra legge, questa sta come si trova, e la mobilitazione accetta gli elementi che fanno parte di essa guardia nazionale.

Ma havvi ancora di più, e su questo fa d'uopo spiegarci ben chiaramente.

Io sono convinto che, qualunque possano essere le divergenze politiche dei membri che compongono la Commissione, nessuno di noi assolutamente avrebbe escluso, per volere escludere, un individuo nato e dimorante in Italia. No, non si è voluto ciò fare; e non è possibile che, in buona fede, senza preoccupazione di partiti, si possa attribuirci quel che non è.

L'art. 7 poi dice anche per gli orbi (*Si ride*) che « il con-

tingente di ogni comune verrà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, iscrivendosi prima tutti quei cittadini, i quali, ancorchè non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente. »

Nel nome di Dio, io domando se questo si chiama esclusione!

CRISPI. Chiedo di parlare.

BIXIO. No, quest'idea non si può attribuire nè a me, nè ad alcuno dei membri della Commissione.

Qualunque sia dunque, ripeto, la divergenza circa ai mezzi per fare libera tutta l'Italia, non si è voluto escludere alcuno, nè chi ha nè chi non ha. Io sono di quelli che non hanno niente (*Si ride*), e non intendo che alcuno mi escluda.

Risponderò ora qualche parola all'onorevole Boggio. Egli ha paragonata questa legge (se mi si concede di dire pochissime parole sulla questione generale) a quella sulla leva in massa.

Le leve in massa sono una parola. In tempi di passate sventure abbiamo avuto dei decreti che chiamavano l'Italia a sorgere in massa, ma non ne abbiamo ottenuto alcun risultato.

È precisamente per non avere lo stesso risultato in caso di disgrazie che si è voluto fare una legge più precisa, concretandola in una cifra.

Ora io invito l'onorevole Boggio a dirmi se l'esercito permanente, se l'esercito volontario per secondo e la guardia nazionale mobilitata, il doppio anche di quello che abbiamo domandato, io invito, dico, l'onorevole Boggio a dirmi se tutto questo, messo insieme, dia all'Italia tutte quelle forze militari che dovrebbe avere.

Io sostengo di no: e dico che, se egli prende la Francia, l'Austria, la Prussia, il Belgio, la Svizzera, tutte queste potenze hanno più forza militare di noi.

Quelli che non vogliono vedere questo fatto sono padroni di non vederlo. Quanto a me, dico che i 220 battaglioni i quali daranno 120000 uomini circa, e non saranno completi quando si troveranno in campagna, l'esercito (vorrei che fosse molto forte; lo sarà fra qualche anno, ma non lo è oggi, perchè la legge non funziona che da poco), i corpi volontari, la generalità degli Italiani (quei che se ne sono occupati li portano a 30000, io li porto a 50000), il tutto sommato insieme non arriva al due per cento della popolazione. Ora, io dico che non v'è una nazione, a base diplomatica, che non abbia per offendere gli altri molte forze di più di quelle che noi abbiamo per difenderci e riprendere il paese nostro.

Se questo si chiama fare la leva in massa, io rispetto tutte le opinioni, ma confesso che non ci comprendo nulla.

Sono, o signori, mi permettano di dirlo, sono preoccupazioni di partito, perchè. . . perchè. . . che cosa dovrei dire? Non so. Non dirò il nome di chi l'ha proposto, ma io vorrei che lo avesse proposto la Camera, un altro qualsiasi, non dirò della destra, perchè di destra non ne abbiamo più, e disgraziatamente non abbiamo quasi più sinistra (*ilarità*); ma insomma vorrei che l'avesse proposto qualunque altro.

La questione di cui si tratta è questa: gli elementi tutti noi li abbiamo; proponga chi vuole il modo di giovarsene, e noi arriveremo allora a quello che dobbiamo avere.

Se la Camera mi permettesse, giacchè sono sulla questione, io mi terrei in debito di rispondere qualche cosa a parole che credo siano sfuggite ieri a due onorevoli deputati, i signori Conti e Petruccelli, i quali presero a parlare dell'esercito dei volontari.

Io ho sentito con dispiacere a mettere in campo questo soggetto. Io credo poi che la discussione sull'esercito stan-

ziale si possa fare a Vienna, a Pietroburgo, ma non in Italia. Per quanto spetta alle osservazioni fatte all'esercito dei volontari, relativamente all'inazione a Capua ed all'incapacità loro davanti alle fortezze, come osservava ieri l'onorevole Conti, e faceva ciò citando autorità, io citerò altre autorità, quelle dei fatti; ed i partiti non distruggeranno mai quello che l'Italia ha fatto. Io me ne appello al generale Menabrea, che è presente, a dire se, con davanti 60 mila uomini, e noi con 15 mila, era conveniente di assaltare la fortezza del Volturmo, e lasciar scoperta Napoli, per andar dove? A Peking? (*Si ride*)

CONTI. Domando la parola.

BIXIO. Non so dove doveva andare il generale Garibaldi.

Dunque io credo che questo fatto non si possa giustamente allegare; e sono contento di non aver risposto ciò sin da ieri, perchè forse avrei risposto qualche cosa che non sarebbe stata giusta. E tanto più ciò m'ha fatto dispiacere, in quanto che l'osservazione è stata fatta da un uomo che fa parte dell'esercito.

Del resto, le statistiche dei morti e dei feriti provano abbastanza che gli Italiani fanno tutti quanti fare il loro dovere. Dal 1792 al 1815 vi sono stati tanti fatti che, per chi è militare, e si è dato il fastidio di leggere la storia, non come la scrivono gli uomini di partito, ma di leggere la storia colla scorta dell'analisi e della coscienza tranquilla, ve ne sono per tutti dei fatti onorevoli, e non ci è bisogno di far cose nuove. Desidero che in una discussione di tal genere non si offenda nessuno, e che non si esca dai limiti veri della questione, cosa che io lamento d'aver dovuto fare per dare qualche risposta alle osservazioni che vennero fatte.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Fenzi.

FENZI, relatore. Rinunzio alla parola.

CONTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli.

CONTI. Risponderò solo due parole all'onorevole Bixio.

Se egli esaminerà riposatamente quanto io dissi ieri, troverà che io non ho parlato nè di Capua, nè del Volturmo; queste parole non sono uscite dal mio labbro; non sono uso a dir mai parole incresevoli ad alcuno, tanto meno a chi onoro altamente.

Io ho detto semplicemente che credo i volontari, e in generale anzi parlava della guardia mobile, poco atti ad andare all'assalto delle fortezze, e li credo attissimi invece a coadiuvare l'esercito in altre fazioni di guerra. Ripeto quindi che, quando l'onorevole Bixio consulerà il rendiconto, troverà che non ho detto una sola parola di più; parmi quindi cadano intieramente, perchè mancanti di base, le osservazioni, che ha fatte, a me dirette.

BIXIO. Chiedo di parlare per una rettificazione.

Io non ho attribuito all'onorevole deputato Conti se non se quello che ha detto relativamente all'incapacità dei volontari, ed ho attribuito al deputato Petruccelli le parole che ha pronunziato per parte sua. Ora, io non credo all'incapacità delle operazioni militari per parte dei volontari, e se la Camera non avesse da attendere a cose molto gravi, proverei, colla storia alla mano, che delle fortezze se ne sono prese da tutti ed in tutti i modi.

Sì, anche noi sappiamo andare all'assalto delle fortezze, e quando il generale Garibaldi avesse voluto permettere al generale Medici di bombardare Capua, noi avevamo in pronto il nostro materiale, e le necessarie munizioni, e saremmo andati avanti. Noi abbiamo chiesto molte volte il permesso di andare all'assalto.

Dirò per ultimo che, quando l'armata nazionale è entrata

in Capua, anche i nostri volontari ci sono entrati, perchè il generale Medici, con una delle sue brigate, entrò anch'egli in Capua a far la sua parte. Lamento quindi, come già dissi, che assai meglio non si facciano questi paragoni.

Del resto io non ho attribuito al deputato Conti che le osservazioni da esso fatte e nulla più; la stenografia della Camera ne farà testimonianza; le altre mie parole si riferivano alle osservazioni state fatte dall'onorevole Petruccelli, le quali mi parvero tanto strane che, lo confesso, non sapevo più se ero qui o là... (*Indicando la destra — Ilarità*), non sapevo nemmeno dappprincipio da chi venissero quelle parole.

PETRUCCELLI. Sono io che ho detto che è più facile prendere le fortezze del quadrilatero con le trombette di Gerico che con le baionette dei volontari, e lo ripeto. Io ho reso omaggio luminosissimo all'esercito di Garibaldi, quando dissi che esso, in meno di tre mesi, aveva cacciato via centomila soldati borbonici, aveva preso città, aveva vinto battaglie campali, e che poi si era rimasto per un mese davanti Capua. E questo lo ripeto, perchè sono convinto che le operazioni di assedio si fanno con soldati stanziali, con soldati che sono rotti alla disciplina, con soldati che hanno l'abitudine della pazienza, e non con soldati che sono animati dall'entusiasmo e che vincono più facilmente una giornata campale, anzichè una lunga campagna. E non sono io solo che l'ho detto; ma, se noi consultiamo gli scrittori di storie militari, vediamo che hanno ripetuto la stessa cosa.

Coll'asserire che l'esercito di Garibaldi si era arrestato davanti a Capua, e che non era possibile che i volontari prendessero il quadrilatero, lo ripeto, non intesi oltraggiare l'esercito del leone di Caprera, perchè nessuno lo venera e lo ama quanto io, ma l'ho detto perchè è un teorema di scienza militare ed una convinzione individuale profondamente sentita.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare per un fatto personale.

TECCHIO. L'onorevole mio amico, il deputato Bixio, ha accennato testè a divergenze politiche, che v'abbiano nella Commissione, per ciò che spetta al cacciare gli Austriaci d'Italia od a mezzi di compiere, al più presto possibile, codesta impresa...

Voci a sinistra. No! no!

TECCHIO. Sì; ha detto così.

Non credo che v'abbia e non v'ebbe mai su tale proposito alcuna divergenza politica tra i membri della Commissione...

BIXIO. Chiedo di parlare.

TECCHIO. Quanto a me, dichiaro che per la impresa di cacciare gli Austriaci ho sempre tenuto necessario prima di tutto l'esercito stanziale, e insieme con esso il corpo dei volontari, e, come ausiliare, la guardia mobile e una forte marina, ed oltre a ciò l'insurrezione dei popoli. Tanto è lungi che io voglia un qualsiasi scemamento delle forze possibili ad ottenersi.

Se due membri della Commissione hanno proposto di allargare alquanto la base della guardia nazionale, che diremo sedentaria, nel creare la guardia nazionale mobile, e se la proposta non potè esser ridotta a legge, ciò non punto provenne da differenze di partiti politici tra' membri della Commissione.

L'onorevole generale Bixio certamente mi renderà ragione, quando io dirò che la Commissione ha dovuto cedere rispetto ad una indeclinabile necessità.

La Camera, o, per meglio dire, gli uffici, avevano dato a quasi tutti i commissari, e forse a tutti, il mandato di riformare il progetto del generale Garibaldi, di tal maniera da

renderlo pienamente accettabile al Ministero. Io più di ogni altro era e tuttavia sono persuaso che, nelle leggi di questa fatta, non si viene mai a capo di nulla, se non si riesce ad ottenere l'accordo tra la Commissione e il Ministero.

In un'adunanza, alla quale intervennero, come diceva ieri l'onorevole Fenzi, i tre ministri degli esteri, dell'interno e della guerra, essi ci hanno poste innanzi le ragioni e le circostanze che, a parer loro, rendono impossibile ogni mutazione o allargamento della base della guardia nazionale; ed hanno soggiunto che a nessuna mutazione o allargamento di quella base avrebbero nella presente legge aderito. A qual partito doveva io dunque appigliarmi? Doveva io dire che non voglio la guardia mobile, perchè non mi si consente di ordinarla sopra una base più ampia che non sia quella della guardia nazionale sedentaria? Doveva io dire che respingo i 220 battaglioni di guardia mobile, perchè non mi si consentono i mezzi di averne 300? Oh! certamente, di tali risposte da me nessuno poteva attendere. Accetto i 220 battaglioni che mi sono accordati, comunque ne desidero molti di più; e, pur troppo, se me ne venissero accordati dieci soltanto, dovrei rispondere: « meglio 10 che nulla. »

Questa legge, del resto (e tuttochè non siano state con essa allargate le basi della guardia nazionale sedentaria), è eminentemente utile, e non è punto confondibile col sistema dell'antica legge. Secondo l'antica legge, per mobilitare qualche battaglione di guardia nazionale, si cominciava nel momento del pericolo ad organizzare e mettere in essere i quadri ed i ruoli. Qui, invece, abbiamo quadri, abbiamo ruoli *permanenti*; qui abbiamo la guardia mobile che, appena chiamata sotto le armi, è, senz'altro, a disposizione del ministro della guerra; qui abbiamo gli ufficiali nominati dal ministro della guerra; qui abbiamo armamento, vesti, corredo, e quant'altro occorre, pronto e custodito nei depositi dell'amministrazione della guerra. E a fronte di queste immense differenze, di questo immenso miglioramento tra l'antica legge e l'attuale, si oserà affermare che questa non sia che una *superfetazione*? Sicuramente chi 'l pensa o l'afferma non ha letto gli articoli di questa legge.

Nè ereda l'onorevole Crispi che la mia dichiarazione di ieri abbia potuto essere smentita dall'onorevole Boggio.

Quali che siano le opinioni dell'onorevole Boggio, a me non rileva d'investigarle. Ora non è bisogno di scrutar le intenzioni di chicchessia, ora non si tratta di sapere se taluni vogliono escludere una classe di cittadini dal diritto di far parte della guardia nazionale mobile. Io so che di codeste esclusioni sarei il primo nemico. Ma basta solo, come ieri io diceva, avere sotto gli occhi l'articolo *settimo* per vedere che è assolutamente fallace la supposizione del signor Crispi, la supposizione che la presente legge tolga ai non censiti il diritto che han tutti i cittadini di contribuire alla difesa della patria.

Insisto adunque nella convinzione che la legge sia buona, opportuna, degnissima dei suffragi della Camera. Avvertirò infine l'onorevole Crispi che, se egli avesse confrontato l'articolo 1° quale era proposto dal generale Garibaldi coll'articolo 1° della Commissione, egli avrebbe dovuto immediatamente avvedersi che gli mancava assolutamente ogni ragione di recar in mezzo il suo emendamento.

L'onorevole generale Garibaldi nel suo articolo 1° aveva proposto: « la guardia nazionale sarà ordinata in tutto il regno giusta le prescrizioni delle leggi vigenti nelle antiche provincie. » Se la Commissione avesse mantenuto quella locuzione, di certo s'incorreva nel pericolo della scomposizione della guardia nazionale in quelle parti del regno, e

specialmente nella Sicilia, dove la guardia nazionale fu organizzata con elementi o norme alquanto diverse da quelle a cui riguardano le leggi delle antiche provincie.

Ma appunto per ciò la Commissione ha mutato quella locuzione; e invece di accennare tassativamente alle leggi vigenti nelle antiche provincie, ha scritto la formola generale: giusta le prescrizioni delle leggi vigenti.

Quindi nelle provincie, nelle quali è in vigore l'antica legge 4 marzo 1848, le capacità si giudicheranno, le iscrizioni si faranno a seconda di detta legge. E se in Sicilia od altrove sono in vigore altri ordinamenti fondati alle leggi del luogo, a quelle leggi, a quegli ordinamenti si avrà riguardo nell'organizzare ed attuare la guardia mobile, della quale parliamo.

CASARETTO. Domando la parola per fare una dichiarazione personale.

BOGGIO. Domando la parola.

BIXIO. Io chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare per un fatto personale.

BIXIO. Io non ho detto, nè ho potuto dire che fra i membri della Commissione vi fossero divergenze gravi sulla politica generale, e tanto da poter escludere, in modo assoluto, nessun uomo dal prestare servizio nella guardia nazionale mobile. L'onorevole Tecchio parmi non aver bene inteso quanto io ho voluto dire in risposta all'onorevole Crispi.

CASARETTO. Debbo anch'io rispondere per quello che mi riguarda personalmente.

L'onorevole Tecchio faceva quasi supporre che vi fossero state nella Commissione delle divergenze politiche. . . .

TECCHIO. Ho detto che non ci furono.

CASARETTO. Mi permetta un momento.

Nel giorno in cui il ministro intervenne in seno alla Commissione, io ho detto espressamente e altamente in faccia a tutti i membri presenti ed al ministro, che in una questione di argomento nazionale non si doveva far questione politica; che qualunque partito fosse al potere aveva troppo interesse a che il paese fosse bene armato, per non fare di tale soggetto una questione di partito; era troppo sacra la cosa perchè potesse diventare arma di partito.

La divergenza versò unicamente sul modo tecnico; e l'onorevole Bixio ed io avevamo creduto si dovesse allargare la base del reclutamento per non dover andar a prendere uomini troppo avanzati di età e che reputavamo incapaci. La Commissione non stimò di ammettere la nostra idea, ma non vi fu questione politica, anzi dichiaro che non credo punto che il motivo che abbia indotto la Commissione ad escludere (ma intendiamoci bene, escludere dall'obbligo, non dalla facoltà) dal far parte della guardia nazionale mobile i non censiti, non sia stato punto nè un sentimento di diffidenza, nè altro, sibbene un malinteso, un errore, e, a mio credere, un errore grave, ma un errore tecnico, niente affatto un errore politico.

BOGGIO. Io non fui mosso da nessuna preoccupazione politica; per me la questione non ha nulla di politico, o, per meglio dire, la parte politica ci deve trovar tutti concordi.

Io credo che, quando si tratta di armare il paese, non vi può essere dissenso, non vi può essere simpatia nè antipatia per una proposta, perchè venga da una parte piuttosto che dall'altra della Camera.

Le dimostrazioni di fatto, alle quali si accinse l'onorevole Tecchio, mi hanno persuaso che egli ha dimenticato qualche disposizione della legge attuale sulla guardia mobilizzata. Egli ci ha vantato tre benefici effetti che avrebbe la legge in

discussione sopra la legge ora vigente, e questi vantaggi, dice egli, sono: che si possono preparare i quadri subito, che gli ufficiali sono di nomina regia, che la spesa è a carico dell'erario.

Ora, ciascuno di voi può consultare la legge vigente, e vedrà che, secondo la medesima, è il Governo che nomina gli ufficiali, è il Governo che fa le spese, ed i quadri si possono formare quando il Governo lo voglia. Ciascuno di voi si potrà convincere che la differenza fra le due leggi è questa, che, qualora noi volessimo, dopo aver votato questa legge, eseguirla, noi dobbiamo attuare subito i 220 battaglioni, non già averli solo sulla carta; e domandando, se non i tre mesi di servizio, almeno i trenta giorni a tutti coloro che saranno iscritti.

Ora, oltrechè non credo che i trenta milioni, che sarebbero già molti, possano bastare a questa spesa, penso che non si debba imporre al paese, quando non vi è necessità urgente, un peso eccessivo; e tale sarebbe specialmente considerato nelle campagne, perchè sarebbe sottratta ai lavori campestri la metà almeno e forse più delle persone atte alle armi ed esenti dal servizio militare.

Ricordiamoci che colle due categorie dell'attuale legge sulla leva si prende già quasi tutto ciò che vi è di disponibile, e che, secondo i calcoli meglio fondati, vi sarebbero meno di 300 mila uomini ancora liberi in tutto il regno. Se di questi ne prendiamo 120 o 130 mila, noi spopoleremo le campagne; e così, invece di procurare al paese una forza materiale, la quale in ogni modo difficilmente si potrà ottenere, si verrebbe ad indebolire la nostra forza morale.

Egli è per queste considerazioni, cioè per non indebolirci quando abbiamo bisogno di essere rinvigoriti, che io, persistendo nel credere che la legge attuale provvede abbastanza, e che la legge in discussione, invece di migliorare, peggiorerebbe le nostre condizioni, non posso dispormi ad approvarla.

LA FARINA. Chiedo la parola per rettificare un fatto.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se intende di chiudere la discussione, la qual cosa parrebbe tanto più opportuna, inquantochè mi sembra che si rientra nella discussione generale.

Si è già lungamente discusso sull'utilità della legge in generale, ed ora, se si rinnovano i medesimi dibattimenti, e se si riprende la discussione che ebbe luogo relativamente all'articolo votato ieri, non so quando finiremo.

Io consulto adunque la Camera se intende chiudere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Metterò ai voti la proposta del deputato Crispi, la quale è così espressa:

« Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili a quelle provincie del regno, nelle quali gl'individui della guardia mobile non abbiano le condizioni prescritte dagli articoli 2 e 9 della legge 4 marzo 1848 sulla milizia nazionale. »

(La Camera non approva.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE ORGANICA PER LA LEVA DI MARE.

MENABREA, ministro della marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge organica sulla leva di mare.

Questa legge fu già lungamente ed attentamente discussa

in Senato, ed ottenne il suo assenso. Io spero che avrà egual sorte qui alla Camera dei deputati. Ma ciò che mi preme maggiormente è che questa legge sia esaminata e discussa di urgenza.

In presenza delle diversità che esistono tuttora fra la varie leggi organiche per la leva di mare nei vari Stati in cui testè l'Italia era divisa, si può dire che il reclutamento dell'armata di mare riesce una cosa, se non impossibile, almeno molto difficile. È per questo motivo che, premendo a tutti che il nostro naviglio sia organizzato potentemente, egli è urgente che questa legge sia votata e discussa prima del finire di questa Sessione.

Ora, o signori, non basta che voi abbiate provveduto al personale dell'armata di mare, è necessario anche che si provveda al mantenimento ed all'aumento del nostro naviglio. Epperò è indispensabile che lo Stato sia dotato di quegli stabilimenti, ove si possano riparare e costruire le navi da guerra, e disgraziatamente, bisogna dirlo, noi siamo in ciò tributari dello straniero; ed anche con quel tributo, che paghiamo allo straniero, non siamo sicuri di avere in tempo opportuno tutti i mezzi di difesa che ci occorrono.

È per questo motivo, o signori, che io faccio nuova istanza presso la Camera, affinché voglia tosto mettere in discussione anche la legge sul trasferimento dell'arsenale marittimo alla Spezia; ella è legge urgente; e, se si lasciasse trascorrere questa Sessione senza votarla, si andrebbe incontro a gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, che, se non vi sono opposizioni, sarà posto in discussione d'urgenza.

SAN DONATO. Pregherei l'onorevole generale Menabrea, ministro della marina, di volersi ricordare dei cantieri di Napoli e di Castellamare, che mi dicono in certo modo abbandonati. Rammento al signor ministro che da quei magnifici cantieri uscirono il vascello il *Monarca* e la fregata il *Fieramosca*....

BIXIO. Il *Monarca* non fa molto onore al cantiere.

SAN DONATO. Se non sarà bello il *Monarca*, lo sono di certo gli altri bastimenti da guerra dell'antica marina napoletana; sono avanti tutto stabilimenti nazionali e meritano incoraggiamento. Io dunque raccomando al signor ministro quei due cantieri, che mi dicono non essere guari in molta attività.

MENABREA, ministro della mariniera. L'onorevole San Donato può essere certo che il Governo porta tutta l'attenzione, non solo alle nuove costruzioni da farsi alla Spezia, ma anche agli importanti stabilimenti che già esistono a Napoli; e sebbene per il momento non presenti in proposito alcun nuovo progetto di legge, tuttavia ho dato già le opportune disposizioni affinché siano esaminate le condizioni di quegli stabilimenti, per vedere quali miglierie vi si possano introdurre.

Si persuada l'onorevole deputato che l'incremento della nostra marina sarà l'oggetto di tutte le mie cure; così cercherò, per quanto posso, di corrispondere degnamente all'onore che mi si è dato, di succedere in questa amministrazione all'illustre nostro conte Di Cavour.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARMAMENTO NAZIONALE.

PRESIDENTE. Continua la discussione.

« Art. 4. La guardia mobile verrà ordinata in battaglioni di fanteria, della forza di 600 a 650 uomini cadauno, in conformità dei regolamenti in vigore per l'esercito.

« Il Governo del Re potrà decretare la riunione di più battaglioni in legioni, e sarà pure in sua facoltà, nei luoghi ove lo creda opportuno, di ordinare la formazione di corpi di armi speciali. »

D'AYALA. Domando la parola.

Se i battaglioni della guardia nazionale di Torino, di Genova, di Alessandria, di Milano, di Firenze, di Livorno, di Bologna e di altre cospicue città d'Italia sono già belli e ordinati in legioni, come sarebbero anche in sei legioni i ventiquattro battaglioni di Napoli, tanto più necessaria a me pare maggior colleganza, tattica disciplinare e di amministrazione dei battaglioni della guardia nazionale mobile; cui, se abbonda il legame morale, non dobbiamo scemare il legame materiale, appunto quando si lasciano gli abiti civili per vestire la rigida assisa del soldato, e quando appunto si ha bisogno di meglio conoscere i capi.

Il regolamento del 6 marzo 1859 per l'adempimento della legge del 27 febbraio del medesimo anno dice, appunto all'articolo 28 del capitolo quarto, intitolato: *Dei corpi di volontari*: « Se i volontari accettati sommano a 500 nell'intera provincia, saranno organizzati in battaglione, ed in legione se raggiungeranno il numero di mille. » Nel quale articolo non è potestativa, ma imperativa la formazione delle legioni.

Nè vorrei che si dubitasse darsi luogo, colla legge delle legioni, alla vanità ed all'ambizione; poichè la nomina dei capi legionari e degli ufficiali dello stato maggiore sarebbe sempre in mano del Governo, secondo il mio concetto.

Per la qual cosa sottopongo alla Camera questo emendamento all'articolo quarto:

« La guardia mobile verrà ordinata in battaglioni e legioni di fanteria, i primi della forza di 600 a 650 uomini ciascuno, e le seconde di quattro battaglioni, in conformità dei regolamenti in vigore per l'esercito.

« Il Governo del Re potrà decretare la riunione di più legioni in divisioni, e sarà pure in sua facoltà di ordinare la formazione di corpi d'armi speciali. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato D'Ayala sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Parli il deputato Fenzi.

FENZI, relatore. Io dirò poche parole intorno al concetto che si è formato la Commissione del modo col quale doveva essere attuata la legge proposta dal generale Garibaldi. A noi è parso che il generale Garibaldi avesse proposto appunto uno schema di legge, col quale intendeva dare ai corpi della guardia nazionale mobile quell'ordinamento più forte, più militare, che potesse renderli più pronti e più efficaci a coadiuvare l'esercito.

Questo principio ci è parso utilissimo; esso è spiegato nell'articolo secondo della proposta di legge del generale Garibaldi, ove dice che le guardie mobili saranno ordinate per divisioni, secondo i regolamenti dell'esercito.

Per altro, portando la nostra attenzione su di esso, mentre abbiamo creduto utilissimo di dare una formazione permanente alla guardia mobile, noi abbiamo d'altronde riconosciuta l'impossibilità di formare delle divisioni, e la pratica difficoltà di andare, nella formazione permanente, al di là dell'unità tattica del battaglione.

Le ragioni che abbiamo esposte nella relazione parmi debbano essere abbastanza convincenti per provare che la formazione al di là del battaglione trarrebbe seco gravi inconvenienti; a queste se ne possono aggiungere delle altre.

Quando si volessero riunire preventivamente più batta-

glioni di guardia mobile in legioni, bisognerebbe a queste preporre ufficiali superiori, i quali non avrebbero, generalmente parlando, il vantaggio dei comandanti di battaglione.

I battaglioni saranno necessariamente formati, presso a poco, per distretti.

Il comandante del battaglione sarà un uomo conosciuto, influente, attivo, della località, cosa che per molti riguardi non potrebbe aver luogo per un colonnello, il quale, comprendendo sotto i suoi ordini i battaglioni di vari distretti, non vedrebbe quasi mai questi suoi sottoposti, a meno di non voler radunare i quattro battaglioni, che si vorrebbero formare in legione, annualmente per fare gli esercizi.

Perciò noi riteniamo molto più utile e molto più pratico il mantenere l'ordinamento proposto, limitato ai semplici battaglioni. Oltre di che non sarebbe neppure cosa facile trovare un numero sufficiente di persone, all'infuori dell'armata, le quali fossero atte a fare da capo-legione.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento D'Ayala. Ne darò lettura:

« La guardia mobile verrà ordinata in battaglioni e legioni di fanteria, i primi della forza di 600 a 650 uomini ciascuno, e le seconde di quattro battaglioni, in conformità dei regolamenti in vigore nell'esercito.

« Il Governo del Re potrà decretare la riunione di più legioni in divisioni, e sarà pure in sua facoltà di ordinare la formazione di corpi di armi speciali. »

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

REGNOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento che propone il deputato Regnoli.

Egli propone che alle parole della seconda parte dell'articolo 4: *sarà però in sua facoltà di ordinare*, si sostituiscano queste altre: *ed ordinerà*.

Do la parola al deputato Regnoli.

REGNOLI. Io propongo questa mutazione, di cui la Camera riconoscerà subito l'importanza.

Sembra che la Commissione abbia prese le mosse dal concetto che i corpi speciali sieno quasi impossibili nella guardia mobile, perchè non disconosce le difficoltà che s'incontrano circa alla loro formazione; non le disconosco neppure io; ma, siccome credo che questi corpi possono rendere effettivi servizi al paese, così io propongo che le parole: *ordinerà nei luoghi ove creda più opportuno*, sieno sostituite alle parole: *sarà in facoltà di ordinare*; perchè in questo modo intendo di dar maggior importanza a questa formazione, e significare appunto che della formazione di questi corpi speciali (e sotto questo nome io intendo specialmente i bersaglieri e gli artiglieri) è difficile che sia opportuno che se ne preoccupi il Governo prima del momento del bisogno.

Per conseguenza, tenuto conto delle condizioni speciali geografiche del nostro paese, credo che si debba provvedere più direttamente fin d'ora alla formazione di questi corpi, e non si debba lasciar ciò in piena balla del Governo.

L'Italia è conformata in modo che, specialmente nelle sue coste marittime, può aver bisogno, in caso d'aggressione, anche d'artiglieri che difendano le sue coste; può aver bisogno che la sua popolazione marittima, come precisamente avviene adesso in Inghilterra, sia agguerrita nell'artiglieria, per sussidiare l'artiglieria dell'esercito regolare.

Quindi io credo importantissimo che le popolazioni delle città che possiedono fortezze, ed anche quelle delle coste marittime, vengano addestrate, per quanto è possibile, alla manovra dell'artiglieria. E, perchè non paia una cosa strana,

inopportuna, dirò che, quando sarà il momento del pericolo, avremo molta fanteria di guardia mobile, se ne formerà forse un numero maggiore di battaglioni di quello che ora non si crede, ma non si potrà fare altrettanto dei corpi delle armi speciali. È bene perciò che si pensi fin d'ora a formare questi corpi che non s'improvvisano, e se ne facciano fin d'ora quanti più quadri è possibile a difesa delle frontiere d'Italia.

Addurrò l'esempio dell'Inghilterra, la quale è, in molte cose, in condizione pari all'Italia.

L'Inghilterra consta di grandi isole; per difesa di queste isole contro ogni possibile invasione tutti sanno che l'Inghilterra in questi ultimi anni ha radunato quasi 200000 volontari, i quali quasi tutti sono addestrati all'esercizio delle armi speciali come i bersaglieri, e specialmente gli artiglieri, perchè appunto le artiglierie della milizia cittadina possono, specialmente nel proprio paese, difendere le coste, e dar tempo così all'esercito stanziato di venire in suo aiuto.

Per conseguenza, siccome io vado convinto intimamente che, se la guardia mobile può essere utile, lo sarà nelle singole provincie allorchè sarà chiamata all'armi per difenderle dal nemico invasore, così si farà opera utilissima se si darà maggiore importanza allo sviluppo dei corpi speciali, perchè ciascuna provincia, nel momento del pericolo, avrà in sé gli elementi della naturale sua difesa. Ciò dico perchè parmi dettato dalla natura delle cose, e confortato anche dall'esperienza dell'Inghilterra, che ci ha preceduti nella via dell'indipendenza e della libertà.

Consequentemente io proporrei che, invece delle parole: « il Governo potrà decretare, » si dica invece: « il Governo ordinerà, ove lo crederà più opportuno, i corpi d'armi speciali. »

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Regnoli. Esso è assolutamente opposto al concetto fondamentale che ha informato questa legge, che è quello di ottenere il massimo armamento possibile, col meno possibile di coazione.

Vi sono alcuni paesi dove la guardia nazionale mostra essa stessa la disposizione di formare corpi speciali, ed il Governo ha dato prova di sapere favorirli; così vi sono dei bersaglieri a Brescia, vi è a Bologna della cavalleria e dell'artiglieria, vi è a Napoli della cavalleria, e credo anche dell'artiglieria.

UN DEPUTATO. In Alessandria. . . .

MINGHETTI, ministro per l'interno. In Alessandria. . . .

Ora, il favorire queste dimande mi sembra entrare nell'economia di questa legge; ma il rendere coattiva l'istituzione delle armi speciali mi sembra contrario allo scopo che ci proponiamo.

Del resto, l'onorevole Regnoli soggiunge: *Ove il Governo lo creda opportuno.* Ora, ammesso il suo principio, perchè vuole lasciare la cosa così indecisa? Se lo crede necessario, introduca nella legge l'obbligo preciso al Governo di formare delle compagnie di bersaglieri, degli squadroni di cavalleria e delle batterie d'artiglieria ne' tali e tali luoghi determinati. Ma quando, per una parte, egli vuole rendere obbligatoria la formazione delle armi speciali, e per l'altra vuole lasciare in facoltà al Governo di crearle *ove lo crederà opportuno*, la sua proposta ha alcun che di contraddittorio.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

BIXIO. Io sostengo il progetto della Commissione per

quello che è relativo alle armi speciali e mi appoggio sull'opinione di Garibaldi, il quale mi raccomandava di far sì che non si facessero cose inutili colle armi speciali, salvo di formare quanto si potesse di bersaglieri.

Ho creduto di dover citare il nome del generale Garibaldi, perchè mi pare che in questo argomento quel nome possa essere di qualche peso per l'onorevole Regnoli.

L'esempio dell'Inghilterra, citato dal deputato Regnoli, non fa al caso nostro, per le condizioni speciali in cui si trova quella nazione. Colà non v'è altro a temere che lo sbarco d'un nemico; epperò l'organizzazione, che ha data l'Inghilterra a' suoi volontari, non potrebbe servire di modello per l'organizzazione che vogliamo dare ai nostri. Per esempio, se noi organizzassimo, lungo le nostre coste, delle compagnie d'artiglieria per servire le batterie di costa, certamente esse non avrebbero quell'importanza che hanno in Inghilterra, dove sono stabilite per impedire uno sbarco.

Presso noi la guardia nazionale mobile, come osservava ieri l'onorevole ministro dell'interno, ha uno scopo particolarmente designato: si vuole da tutti che la guardia nazionale possa surrogare l'esercito, perchè esso possa liberamente accorrere, senz'altro pensiero, ai punti dove può essere chiamato. Ecco quale è lo scopo il più importante di quest'istituzione.

REGNOLI. Io credo che con questa proposta si viene ad esprimere meglio il concetto della legge che non si esprima nel progetto, perchè mi pare che il Governo debba rimanere nella libertà di ordinare questi corpi nei luoghi più opportuni.

Vi sono province che, per il pericolo cui sono esposte e per i sentimenti più bellicosi degli abitanti, possono fare buonissime prove anche non collettivamente, quando questo principio di armamento veramente nazionale venga ad avere la sua applicazione.

In conseguenza io ritengo la base della legge non facendo coattivo ciò che la legge dichiara volontario; con questa proposta io credo che si possano anche vincere le abitudini poco belligere di qualche popolazione, cominciando ad avvezzarla a ciò cui deve abituarsi poco a poco tutta la popolazione italiana, cioè al maneggio delle armi e specialmente alla difesa del proprio territorio.

Questo concetto è così chiaro, che non può a meno di apparire ancor più vivo ad ogni cittadino, perchè difende la propria casa, la propria famiglia contro le invasioni del nemico.

Chechè ne dica l'onorevole Bixio, il cui giudizio io stimo assai, credo che i 150 mila militi che andiamo a creare con questa legge, sparsi nella Penisola e in tutte le isole italiane, al momento del pericolo difficilmente si potranno riunire tutti in dati punti per giovare all'esercito, ma io credo che questo vantaggio lo apporteranno specialmente se sarà aumentato il loro numero, e che il maggior beneficio che porteranno alla patria sarà quello di difendere quella provincia che sarà dal nemico assalita.

Ora, nessuno può negare, e in questo non posso essere d'accordo col generale Bixio, che l'Italia, parte insulare e parte peninsulare, specialmente in caso di guerra, può essere esposta a degli attacchi per parte di flotte nemiche, e che per difendere quei paesi che possono essere gravemente minacciati è bene che la popolazione sia fatta capace di reggere ai primi urti, e tanto che basti a dar tempo a chi deve venire in soccorso, e questo non è possibile se non si addestra tutta la popolazione alle armi.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento

del deputato Regnoli, il quale consiste nel surrogare alle parole: *sarà pure in sua facoltà di ordinare*, la seguente: *ordinerà*.

(Non è approvato.)

CONTI. Il partito a cui siete andati, o signori, in questo momento, mi toglie una parte dell'incarico che mi era addossato appena udii proporre dall'onorevole Regnoli la mutazione della voce *potrà* in *dovrà* nel secondo alinea del quarto articolo della legge che stiamo discutendo.

Pensando a lungo sopra questo argomento, io son venuto nella convinzione che, quantunque in molti luoghi, e specialmente nelle piazze forti, la formazione di alcune compagnie del genio e d'artiglieria, composte d'ingegneri delle provincie circconvicine, sarebbe una cosa eccellente, e spero potervelo provare, con tutto ciò non sia possibile introdurre in questa parte della legge un emendamento praticabile, vale a dire un emendamento che lasci al Governo quella certa libertà che è necessaria, affinchè il pubblico servizio non abbia a soffrirne, e nello stesso tempo abbia il vantaggio di chiaramente e fermamente esprimere il concetto stesso.

Io quindi mi accontenterò di porgere qualche osservazione, affine di ottenere dall'egregio ministro dell'interno una qualche spiegazione un poco più esplicita, essendochè quella che udii poco fa mi sia sembrata troppo riserbata.

Io credo, o signori, che, quando si tratta di coadiuvare nelle piazze forti l'artiglieria od il genio dell'esercito stanziato, possono essere molto utili queste compagnie formate di ingegneri del paese, comandate, se si voglia, anche da un solo ufficiale appartenente all'esercito. Credo poi che la loro formazione sarebbe una vera illusione, se, quando si incomincia a dare qualche istruzione per la scuola di compagnia e di battaglione alle truppe di fanteria, non si volesse far sì che qualche ufficiale del genio, in quei luoghi ove siavi una direzione di quell'arma, o qualche ufficiale appartenente ad uno dei vari comandi territoriali d'artiglieria, avessero a dare la opportuna istruzione a questi giovani ingegneri.

Io non vorrei, o signori, che dalle mie parole aveste a trarre conclusione troppo estesa, conducendovi a pensare esser cosa possibile il formare delle batterie servite dalla guardia mobile, ed atte ad entrare in campagna assieme a quelle dell'esercito regolare, mentre penso che, solo per imparare la nomenclatura delle varie parti del carreggio, troppo tempo sarebbe necessario perchè la cosa fosse praticabile. Ma, trattandosi soltanto di servire le artiglierie da muro, o di eseguire le minori operazioni del genio entro la cerchia di una fortezza, io credo che non sia molto difficile di dare una istruzione sufficiente a' regii ingegneri.

Venezia e Roma, pel cui riscatto stiamo specialmente discutendo questa legge, Venezia e Roma sono là per dimostrarvi che ciò è possibile ed eminentemente utile.

Nessuno certamente di voi compiutamente ignora, e parecchi, per esempio l'egregio presidente della Commissione, conoscono in tutti i loro particolari le intelligenti e valorosissime gesta di quegli ingegneri che, mutati all'improvviso in ufficiali del genio e d'artiglieria, mostrarono a Venezia, nel difendere quelle vaste fortificazioni contro tutte le forze dell'Austria disposte in assedio regolare, tutto ciò che si può sperare da una tale istituzione. Essi resistettero a Malghera, finchè non fu smontato dalle palle nemiche l'ultimo cannone, ed al forte di Sant'Antonio resistettero fino all'ultimo, senza mai dubitare nel calmo adempimento, con ammirabile esattezza, del loro dovere, ed ebbi occasione di vederne più d'uno miseramente straziato dalle palli nemiche, senza che alcuno

dei compagni rimettesse punto di ardor militare e di agguiatezza nei tiri.

Avendomi così potuto convincere del grande vantaggio che si può trarre anche nel far uso di queste forze vive della nazione, non saprei perchè non si avesse a farne conto in questa occasione.

Dichiaro però che non saprei d'altra parte come introdurre nella legge, in modo praticabile, un emendamento che esprimesse il mio concetto in modo chiaro e definito. Mi limito perciò nel chiedere al Ministero quale sia l'estensione che crede di poter dare a questa istituzione.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Ho anticipatamente risposto alle cose dette dall'onorevole deputato Conti, dicendo che, ovunque il Governo troverà nel paese disposizione a formare simili compagnie, egli si darà cura di favoreggiarle.

BIXIO. Io voglio solo osservare alla Camera che tutto quanto disse l'onorevole Conti è cosa nota e notissima a tutti.

Non si è voluto imporre al Governo un obbligo; ma si è voluto dare al medesimo piena facoltà di farlo tutte le volte che lo possa credere necessario.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 5. Tostochè sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 220 battaglioni di guardia mobile. »

Il deputato Petruccelli ha proposto a quest'articolo un emendamento, il quale consiste nel prescrivere la formazione di 500 battaglioni, a vece di 220.

Io gli do la parola per sviluppare il suo emendamento.

PETRUCCELLI. Ieri io non ho insistito sul mio emendamento, dacchè ho veduto che il principio della legge proposta dal generale Garibaldi e quello della proposta della Commissione erano diametralmente opposti.

Il generale Garibaldi domandava un armamento rivoluzionario (chiamiamo le cose col loro nome), la Commissione, domanda un supplemento dell'esercito.

FENZI, relatore. È verissimo.

PETRUCCELLI. Così posta la cosa, era inutile di insistere su ciò che io domandava, vale a dire che si fossero chiamati sotto le armi i giovani che avessero compiuti 16 anni. Quindi abbandonai l'emendamento.

Oggi spero di avere miglior fortuna e di incontrare più simpatia e nel Governo e nella Commissione, proponendo che i 220 battaglioni vengano aumentati a 500; questo aumento, intendo che sia fatto assolutamente secondo i principii della legge. Si chiamino pure gli stessi uomini, le stesse categorie; si domandi loro il censo, la statura, la fede di nascita; io concederò tutto ciò che si vorrà, purchè si aumentino i battaglioni.

Le ragioni che mi inducono a fare questa proposta sono ragioni di coscienza, piuttosto che altro, onde essere consentaneo a' miei principii.

Noi vogliamo armare il più possibile, vogliamo armare perchè lo straniero sappia che noi non aspettiamo colle braccia incrociate, non fidiamo nell'alleanza e che stiamo all'erta, e perchè all'interno si sappia che noi siamo pronti contro chicchessia a far rispettare ciò che il plebiscito e i voti della Assemblea nazionale hanno sanzionato, vale a dire l'unità d'Italia. Come si fa rispettare tutta questa roba se non colle armi? Io vi ho detto l'altro giorno, che io metteva anzitutto tutta la mia fiducia nell'esercito regolare. Anzitutto, perchè sono convinto che la guerra che noi dobbiamo combattere oggi non è guerra rivoluzionaria; sono convinto che la ri-

voluzione politica in Europa è finita, e che oggi siamo in un periodo di rivoluzione nazionale; la quale si manifesta e si compierà colla guerra allo straniero che opprime le nazionalità, e per conseguenza con guerre regolari, combattute da eserciti regolari.

Ciò posto, se io domando che si aumenti il numero dei battaglioni, egli è perchè credo che in Europa farà maggior effetto quando si dirà che il Parlamento italiano, votando una legge d'armamento, ha chiamato la più gran massa di cittadini sotto le armi, anzichè si dicesse che il medesimo siasi rivolto ad una nazione di 25 milioni per chiederle solo 150 mila uomini.

Io credo inoltre che quest'armamento del popolo è una moralità. Gli antichi Governi, per corromperlo, gli mettevano in mano un catechismo; noi, che dobbiamo fare una nuova generazione, che dobbiamo rifarlo ed educarlo, diamogli un fucile. Non c'è niente di così moralizzatore come un fucile. Esso insegna a far rispettare i propri diritti, ed a rispettare i diritti degli altri; insegna, vale a dire, la reciprocità dei doveri e dei diritti dei cittadini. Volete moralizzare un popolo? Dategli un fucile. Quando il cittadino è padrone di un fucile, sa far rispettare la sua libertà, e rispetterà quella degli altri. Machiavelli, signori, ha detto: *armi buone, leggi buone.*

Aggiungiamo: *armi molte, onore della nazione rispettata fuori, sicurezza della nazione rispettata dentro.* E siate sicuri di quei partiti di cui si parlava poco fa, e di cui io sono contento, perchè i partiti sono indizio della vita delle nazioni, e la nazione, che non ne ha, è una nazione morta. Gettatele pure un velo sopra, perchè il partito che solo esiste non tarderà ad addormentarsi, e la nazione cadrà in letargo. Molti partiti, molta anima, molta energia nel popolo. La molteplicità dei partiti è il termometro della vitalità di un paese. Però. il signor ministro non rida, perchè l'ha detto Burke, e Burke non è rivoluzionario. . . .

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io non dico nulla.

PETRUCCELLI. Molti partiti in una nazione, indizio di vita in essa.

Però vi sono partiti a cui bisogna imporre. Ora, se i partiti contrari rispettano un bollettino, quello dei plebisciti, quanto più rispetteranno un moschetto! Quindi molti moschetti.

Non pertanto io li dimando nei limiti, nelle condizioni, nelle intenzioni della legge proposta dalla Commissione. Per l'onore d'Italia, per (diciamo così) una soddisfazione interna della nazione, si aumenti il numero dei battaglioni a cinquecento.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del signor Petruccelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINGHETTI, ministro per l'interno. Domando la parola.

Signori, veramente, trattandosi di una legge che ha origine dall'iniziativa parlamentare, non ispettava a me di entrare nel concetto principale di essa, e però mi astenni dal prender la parola nella discussione generale.

Ma, poichè mi tocca da alcuni giorni di udire che quel concetto è così variamente da più parti così male interpretato, così bisogna che, combattendo la proposta dell'onorevole Petruccelli, io dica anzitutto una parola sul modo secondo il quale il Governo intende codesta legge.

Io non credo punto che l'onorevole Garibaldi, nel fare la sua proposta, fosse animato dal pensiero ora accennato dal signor Petruccelli; egli voleva che si armasse il più possibile, ma dichiarava, in pari tempo, che sottoponeva questo

suo progetto alle modificazioni, alle correzioni che il Parlamento avrebbe creduto d'introdurvi.

Il Governo accettò di buon grado la proposta, ma fece l'espressa riserva che l'accettava con qualche modificazione.

Fece chiaramente questa riserva, perchè intendeva di accogliere la legge sul serio e di eseguirla operosamente, quando le modificazioni, che vi reputava necessarie, fossero accettate dal Parlamento.

Queste modificazioni si attenevano a due punti: a non alterare le nostre istituzioni fondamentali e non perturbare il paese; questo è stato il nostro concetto fondamentale, e fui ben lieto di trovare che la maggioranza della Commissione entrasse nei medesimi pensieri che animavano il Governo.

Questi pensieri, come accennai, erano di mantenere la guardia nazionale tal quale è, come uno dei cardini delle nostre presenti istituzioni; di migliorare, di perfezionare la formazione della guardia mobile; d'accrescerla, per quanto è possibile; ma di nulla distruggere, di non introdurre un sistema nuovo, di evitare tutto ciò che avesse quel carattere che l'onorevole Petruccelli ha chiamato rivoluzionario.

Invero, o signori, noi abbiamo fatto la più grande forse delle rivoluzioni che da molto tempo si sia veduta al mondo; nondimeno l'abbiamo fatta con un mirabile ordine, con una mirabile disciplina, ed è questa una delle glorie maggiori del rinnovamento italiano, è questa la nota caratteristica che intendiamo di conservargli perennemente. (*Bravo! Bene!*)

UN DEPUTATO. Chiedo di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Ora, trovandosi il Governo d'accordo colla Commissione e volendo provvedere ad un aumento della guardia mobile nei limiti del possibile, accettò il numero di 220 battaglioni che gli veniva da essa proposto e che sta nella relazione d'un battaglione per 100 mila di popolazione.

L'accettammo, perchè dall'esame dei dati che abbiamo sulla guardia nazionale, dalla cognizione pratica de' fatti che ebbero luogo nelle passate formazioni della guardia mobile, ed anche dal giudizio delle disposizioni delle popolazioni, ci parve che sino a quel termine si potrebbe andare senza pericolo, ma che non si potrebbe andar più oltre senza irritare il sentimento delle popolazioni e senza ottenere un fine contrario a quello che ci proponevamo.

Ieri ebbi già occasione di notare che in alcune parti del regno abbiamo introdotto nuovamente la leva, anzi abbiamo fatto due o tre leve, e potremo farne ancora se il bisogno lo richiede.

Ricordiamoci che siamo in paese la cui popolazione è essenzialmente agricola, e che sarebbe di cattiva politica sforzare, come volgarmente si suol dire, le carte, dar pretesto a dire che vogliamo far la leva in massa, mentre non è nostra intenzione di far tal cosa, che nei momenti attuali sarebbe assurda. (*Bravo! Bene!*)

Non escludo con questo la possibilità che, nel caso in cui il paese dovesse trovarsi veramente in pericolo, il Governo non venga a chiedere di poter raddoppiare il numero dei battaglioni; non escludo la possibilità che possa venire un momento in cui si debbano chiamare tutte le forze della nazione, anche coattivamente; ma dico che, allo stato attuale delle cose, la formazione di 220 battaglioni è già un gran passo sopra lo stato antecedente della guardia nazionale mobile, è quel passo che, secondo il giudizio del Governo, si può fare senza commuovere le popolazioni.

Torno a dire che il Governo ha accettata questa legge francamente e lealmente, e la vuole eseguire.

Ma quando questa legge fosse combinata in modo, o da al-

terare per una parte le basi della guardia nazionale, o, per l'altra, da voler imporre un carico troppo grave alle popolazioni, in questo caso il Governo sarebbe costretto a respingerla.

Ecco le ragioni fondamentali per le quali io credo che il limite di 220 battaglioni, di cui debbono formarsi i ruoli tostochè la legge sia pubblicata, sia il limite massimo che, nelle circostanze attuali, si possa dal Governo accettare.

È bene che la Camera sappia che il Governo stava lavorando all'opera di formare i ruoli della guardia mobile, e che, in un'istruzione che io diedi agli ispettori generali della guardia nazionale del regno, io ingiunsi di vegliare con molta alacrità alla formazione di quei ruoli. Mi pareva che uno dei difetti pratici dello stato antecedente delle cose fosse appunto il ritardo che correva fra il momento del decreto e quello dell'effettiva mobilitazione. Quindi io non avrò altro a fare che seguitare sulla nuova e più larga base in quel sistema in cui sono già entrato.

Tornando alla materia, conchiuderò che il Governo, a nome del quale io parlo, accetta la legge nei limiti attuali, credendo che essa sia, non una modificazione inutile delle leggi antecedenti, come taluno volle insinuare, ma utilissima; che si dia con essa al paese una novella forza, la quale non è destinata punto a fazioni campali in generale, ma a presidiare le fortezze, principalmente al fine di poter richiamare tutto quanto l'esercito sui campi dove si combatte, come già ieri ebbi occasione di spiegare.

Ecco il concetto, ecco i limiti nei quali il Governo accetta questa legge.

Quanto alla metà superiore d'Italia, alla parte settentrionale, della quale abbiamo già un'esperienza maggiore, dove i ruoli della guardia nazionale sono da più tempo formati, il Governo spera per certo che la formazione dei ruoli e dei quadri pei 110 battaglioni potrà farsi senza grandi difficoltà.

Quanto alla Toscana, tutti sanno ch'essa ebbe già una legge sulla guardia nazionale diversa dalla nostra, e che ora la guardia nazionale toscana si va organizzando su questa legge che vi fu più tardi introdotta. Similmente a Napoli la guardia nazionale è in corso d'organizzazione, e lo è ancora in Sicilia, secondo le nostre leggi, non ostante ciò che l'onorevole deputato Crispi dianzi ha voluto sostenere. Il quale, se avesse posto mente agli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale del 15 dicembre 1860, avrebbe veduto che quelle disposizioni che vi si davano intorno alle materie da lui accennate non erano altro che transitorie, e vi era espressamente detto che l'organizzazione della guardia nazionale era mantenuta sino a quando non venisse *successivamente rettificata* a norma della legge che si promulgava.

CRISPI. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per l'interno. E ciò dico, perchè non credo di poter ammettere il privilegio che il deputato Crispi mi sembra volersi arrogare, d'essere egli il solo che conosca la Sicilia.

Dopo tutto ciò ripeto che, sebbene sulle provincie meridionali io non abbia tutti quei dati che ho sulle provincie settentrionali, tuttavia credo e spero che potranno formarsi i ruoli e i quadri della guardia mobile anche in quelle provincie con felice successo.

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se si limita al solo fatto personale, le do facoltà di parlare.

CRISPI. Mi limito al solo fatto personale.

Io non mi arrogo il diritto di conoscere io solo la Sicilia; ma il signor ministro è sempre nell'errore.

Il signor ministro saprà che, senza tenersi conto di quello ch'era stato disposto sotto il regime dittatoriale, nel dicembre ultimo fu stampato un decreto della luogotenenza che ordinava la pubblicazione in Sicilia delle leggi delle antiche provincie sulla guardia nazionale. Coteste leggi non furono allora pubblicate e nemmeno fu pubblicato, giusta il prescritto nelle leggi civili delle provincie siciliane, l'enunciato decreto, il quale apparve unicamente nel giornale ufficiale di Palermo.

Dirò al signor ministro che non è comparso alcun decreto neanche, il quale abrogasse il decreto dittatoriale, che faceva eccezione in quanto riguarda il censo e l'età dei militi nazionali.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Il 15 dicembre. L'ho sott'occhio.

CRISPI. Pel censo però le cose stanno come mi trovo averle dette.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Mazza, a meno che, per alternare, non la volesse cedere al deputato Petruccelli e parlare dopo.

MAZZA. La cedo.

MACCHI. Ho chiesta la parola anch'io da qualche tempo.

PRESIDENTE. La parola è prima al deputato Petruccelli.

PETRUCCELLI. Si vede bene che il signor ministro, parlando di rivoluzione, non è uomo del mestiere. (*Si ride*) Rivoluzione non significa disordine; rivoluzione significa rinnovamento, cangiamento. E quindi, se noi abbiamo mandato a spasso duchi, granduchi e re, e vogliamo mandare a spasso il papa, e fosse domani! quando abbiamo compiuti simili fatti, chiamatelo pur ordine se così vi aggrada, io la chiamo rivoluzione. Io la rivoluzione la intendo in questo modo.

Io sono rivoluzionario, ma sono il primo tra gli uomini d'ordine.

Ora vengo alla quistione.

Dico al signor ministro che si tratta di formare i quadri di 500 battaglioni, e che questo non altera per niente lo spirito della legge, non altera per niente quell'ordine nei lavori degli opifici e dei campi che si reputano necessari nelle varie provincie. Se si presenta un numero di cittadini al di là di 130000, i quali abbiano le condizioni volute, perchè mandarli via? Voi formate i quadri per 500 battaglioni; ebbene, se ne riempiranno solo 300, 250, ma intanto avrete i quadri formati. (*Rumori*) Così, di mano in mano che si presenteranno dei cittadini per far parte di questi corpi, aventi le qualità volute dalla legge, voi avrete già i quadri formati per riceverli. Ciò non turba affatto, lo ripeto, il lavoro delle manifatture, l'agricoltura, e tutte quelle altre cose di cui si è parlato. Questi uomini hanno facoltà di lavorare per loro conto, quanto vogliono, tutti gli altri giorni; la domenica però possono esercitarsi alle armi, ed essere cittadini.

Quindi io mantengo la mia domanda di 500 battaglioni.

MAZZA. Alle parole dette dall'onorevole ministro per l'interno poche altre mi restano ad aggiungere in risposta all'istanza fatta dal deputato Petruccelli, perchè la formazione dei quadri di cui si tratta si estenda sino a 500 battaglioni. Come fu già avvertito, il Ministero e la Commissione convennero in questa cifra di 220 battaglioni, come cosa possibile a conseguirsi con la legge attuale. Nè vale quello che diceva l'onorevole Petruccelli intorno alla possibilità di ordinare i quadri; giacchè è appunto la difficoltà di avere questi quadri quello che indusse e Ministero e Commissione a restringersi a 220 battaglioni.

Che se si fosse voluto pretendere d'ordinare quadri per un

numero molto maggiore, era prevedibile che non si sarebbe riusciti a conseguire l'intento.

Ma, tanto è lungi che il numero di battaglioni fissato dalla Giunta possa essere superato e portato sino a 500, che ieri abbiamo inteso un onorevole membro della Commissione medesima, il deputato Casaretto, e alcun altro, sostenere che, tenendo la base della legge attuale, forse non si sarebbe pervenuti ad ordinare questi 220 battaglioni; o tutt'al più, dicevano, voi venite a prendere tutti gli uomini che sono compresi nella guardia nazionale fino ai 55 anni.

La Commissione ha stabilito dei calcoli, secondo i quali si potrà arrivare ad avere questi 220 battaglioni senza giungere sino ai 55 anni; si potrà forse ottenere l'intento restringendosi a non prendere militi che fino ai 50 anni. Ma, comunque sia, quand'anche si riesca a questo, si sarà sempre molto lungi, anche prendendo tutti i militi fino ai 55 e ai 40 anni, dal poter riescire fino ai 500 battaglioni che propone l'onorevole Petruccelli.

Siccome, adunque, si vogliono mantenere le basi della legge attuale, e che, secondo i calcoli precisamente istituiti dalla Commissione, non si può arrivare che ad avere il numero di 220 battaglioni, è evidente che non si potrebbe giungere al numero di 500, senza cangiare le basi della guardia mobile.

Ora la Camera noti che ieri ha votato l'articolo terzo, a tenore del quale essa mantiene per la guardia mobile le stesse basi che sono in vigore per la guardia nazionale. Avvi per conseguenza nella votazione dell'articolo terzo, che mantiene queste basi, un argomento perentorio, perchè non si possa ammettere la proposta del deputato Petruccelli.

Imperocchè il numero di 500 battaglioni non potrebbe certo raggiungersi, se non cangiando quelle basi che la Camera ha già dichiarato con suo voto di voler mantenere per la guardia nazionale.

Io quindi m'oppongo, per questa ragione, in nome della Commissione, all'emendamento proposto dal deputato Petruccelli, e concludo che si debba mantenere l'articolo 5 come fu proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

CASARETTO. Il numero dei battaglioni che si vuole mobilitare ed i quadri relativi hanno un limite nel numero degli uomini che si hanno per riempirli.

Ora io credo che, secondo gli articoli di legge che abbiamo già votati, ben lungi di avere un numero di uomini sufficiente per riempire i 500 battaglioni, credo che non avremo neppure un numero sufficiente per riempire i 220. Dico numero sufficiente non di uomini in genere, perchè degli uomini ne abbiamo dei milioni, ma di uomini che si possano convenientemente mobilitare, dopo le restrizioni che abbiamo votato ieri, e che non siano ammogliati e non abbiano un'età maggiore di 26 o 28 anni, perchè, se noi comprendiamo anche questi, rendiamo impopolare la legge.

Ora io dico che con queste restrizioni e con quelle votate ieri nell'articolo 5, cioè che, invece di cominciare ai 18 anni, si cominci ai 21, ben lungi dal poter avere uomini per riempire 500 battaglioni, non ne avremo, io credo, e ne ho profonda convinzione, non ne avremo neppure per i 220 battaglioni stabiliti in quest'articolo.

Io quindi, ben lungi dall'aderire alla proposta dell'onorevole Petruccelli, vista la votazione di ieri, che certamente la Camera non vuole rinvocare; io sarei piuttosto disposto (non la faccio questa proposta, ma, se alcuno la fa, l'accetto), sarei disposto a votarne soltanto la metà, cioè 110 battaglioni,

perchè preferisco averne pochi, ma buoni; e raccolti in modo da non eccitare lamenti ed impopolarità nel paese, piuttosto di averne molti e di mala voglia.

Ripeto adunque che, dopo aver votato l'articolo 3, è impossibile che noi accettiamo la proposta di portare il numero dei battaglioni a 500. Io voglio ancora dire una parola all'onorevole Petruccelli, che chiamava questa mobilitazione un sistema rivoluzionario: io non so che cosa ei ci veda di rivoluzionario! Con un metodo o con un altro, questo sistema è vigente presso quasi tutte le nazioni d'Europa: l'ha l'Inghilterra colla sua milizia che ha ultimamente riorganizzata, la Spagna con i reggimenti provinciali, tutta la Germania colla sua *landwehr*, la Prussia colla *landwehr* modificata, la stessa Austria che ha di queste milizie in tutti i confini militari, questo sistema l'aveva l'antico Piemonte che, coll'intervento dei suoi provinciali, contava un'armata di prima potenza....

PRESIDENTE. Mi scusi, il deputato Petruccelli non ha detto questo, egli ha segnalata la diversità tra il progetto della Commissione e quello del deputato Garibaldi. Io la prego di venire più direttamente alla questione.

Voci. Ai voti! ai voti!

CASARETTO. Rinunzio a dire altre cose.

MACCHI. Il ministro dell'interno ha ragione quando asserisce che precipuo intento del generale Garibaldi nel proporre questa legge è di provvedere alla difesa del paese e all'esercizio delle armi la maggior quantità di cittadini, non di turbare la nazione, nè di metterla a soqquadro; ed è per questo che, essendo noi tutti d'accordo sopra tale intento, che ieri (e non se l'abbia a male il signor Pantaleoni, il quale per ciò volle accusarci di contraddizione) noi abbiamo perorato e votato nel senso appunto che questo diritto di esercitarsi nelle armi fosse esteso al maggior numero possibile di cittadini. Ma questo non è fare una leva in massa, o signori. Io tengo molto a rettificare questa asserzione, perchè desidererei non fosse più ripetuta come un'accusa nella presente discussione, come l'ha fatto testè ancora una volta il signor ministro dell'interno, malgrado le ripetute contestazioni. No, non bisogna lasciare equivoci nè anche sulle parole, poichè spesso esse guastano le cose.

Il generale Garibaldi voleva come noi una *educazione in massa* e non una *leva in massa*; attalchè, se il Parlamento volesse veramente addestrare il maggior numero possibile di cittadini a portare le armi senza allontanarli da casa loro, li avremmo pronti pel servizio di guerra, come intendeva il generale Garibaldi.

A questo fine io, per non tediare a lungo la Camera, proporrò senz'altro un emendamento a questo articolo, che prego la Camera di accettare, ov'essa non creda di approvare l'emendamento proposto dal deputato Petruccelli.

PRESIDENTE. Lasci votare prima quell'emendamento.

BIXIO. Io sostenni nella Commissione l'opinione che l'organizzazione e i quadri della guardia nazionale mobile dovevano comprendere tanti elementi, in guisa che, riunendo insieme i volontari e l'esercito, in tutto si avesse una somma che arrivasse a 600 mila uomini.

Ora io invito la Camera a fare con me questo calcolo. Non è questione di partito, ma bensì di cifre.

Io prendo il quadro pubblicato per decreto del generale Fanti e vedo che alla fine dell'anno l'esercito, compresi 18 mila carabinieri, i quali non fanno sempre la guerra da per tutto, sarà di 502 mila uomini, e, se si aggiungono 50 mila volontari, ammontano a 552 mila.

Ora il 2 p. 0/10 sulla popolazione totale d'Italia di 27 milioni farà 540 mila; e tutto quello che manca dall'armata e

dai volontari deve riempirsi colla guardia mobile, altrimenti non c'è nè voto di ieri nè altro.

Quello che non si farà oggi lo si farà fra tre mesi, quello che non farà la Camera lo farà il Governo.

Quando l'Italia sarà veramente minacciata, sapete che cosa succederà? Succederà quello che è avvenuto al principe Eugenio quando qui a Torino ha chiamato le popolazioni alla leva in massa, e non ha risposto nessuna, perchè esse non erano state organizzate a tempo.

Or bene io desidero che il Governo, malgrado la votazione di ieri, ponga cura sollecitamente ad organizzare 380 battaglioni, o quanti almeno sono necessari a completare l'esercito intero dell'Italia, e portarlo alla cifra che devono avere quelli che si armano per offendere non per difendersi.

La Camera ammetterà che quelli che offendono devono essere più forti di quelli che si difendono. Ora questa legge, colla votazione di ieri, non ci farebbe raggiungere tale intento.

Nella mia convinzione non vi era censo o non censo; evidentemente, se si parla di censo, c'è qualche cosa che dà fastidio; a me non dà fastidio di certo; ma prendiamo le cose come sono.

Fate l'esercito forte; se qualcuno può rinnovar miracoli, se potete fare che l'esercito arrivi a 600 mila uomini, tanto meglio; lasciate la guardia nazionale a casa; ma se non avete l'esercito così ingrandito, se non potete sperare un numero straordinario di volontari, e lo dico straordinario se si arrivasse ai 50 mila, allora preparate, se non altro, i quadri della guardia mobile; verrà la guerra, i soldati saranno pronti ed abili a combattere, e voi avrete preparato quello che non si può far mai quando viene il momento del pericolo.

Io propongo pertanto che si formino 380 battaglioni invece di 220; questa cifra che propongo è il risultato di calcoli i più rigorosi.

PETRUCCELLI. Io mi associo, quanto al numero dei battaglioni, alla proposta fatta dall'onorevole deputato Bixio di 380.

Io già aveva cattiva prevenzione di questa legge; ma, se si dovesse verificare ciò che diceva l'onorevole Casaretto e ciò che diceva l'onorevole Mazza, vale a dire che noi non potremo riempire neppure i quadri dei 220 battaglioni, io direi che, fra quante leggi detestabili può fare un Parlamento, questa è la più detestabile di tutte.

GALLENGA. Prendo in parola il deputato Casaretto, sicuro che vorrà appoggiarmi, come ha promesso.

Io propongo la riduzione dei battaglioni a 110.

Aggiungo che, per quanto rispetto io abbia al promotore di questa legge, per quanti riguardi io abbia alla Commissione, per quanto io desideri di non trovarmi in opposizione col Ministero, io voterò contro questa legge. Perciò credo di essere conseguente a me medesimo riducendone il peso per quanto è possibile.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io non accetto nè l'emendamento dell'onorevole Bixio, nè tampoco quello nell'estremo opposto dell'onorevole Gallenga, e tengo fermo alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Domandò se è appoggiata la proposta di fissare a 110 il numero dei battaglioni.

(Non è appoggiata.)

FENZI, relatore. Io voleva fare appunto una dichiarazione simile a quella fatta dall'onorevole ministro.

La Commissione ha ritenuto che la cifra di 220 battaglioni fosse quella che si potesse oggi ordinare, senza disturbare, senza allarmare le popolazioni; di questo si è dovuta persua-

dere dietro le dichiarazioni che costantemente le ha fatto il Governo.

Noi avremmo volentieri proposto 500 battaglioni, se fossimo stati convinti che fosse possibile formarli; ma, siccome volevamo proporre una legge la quale potesse essere approvata, e che, una volta approvata, potesse essere attuata, abbiamo creduto necessario restringere la nostra proposta a 220 battaglioni.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del deputato Bixio, a cui si è associato il deputato Petruccelli, colla quale si chiede di surrogare alla cifra di 220 battaglioni quella di 580.

(Non è approvato.)

Ora viene la proposta del deputato Macchi, così concepita:

« Tostochè sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri permanenti di tutta la prima categoria e successivamente delle altre due. »

Metterò ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Porro dunque a partito l'articolo 5 del progetto della Commissione. Ne do lettura:

« Tostochè sarà promulgata la presente legge, si procederà alla formazione dei quadri e dei ruoli permanenti di 220 battaglioni di guardia mobile. »

(È approvato.)

« Art. 6. Spetterà al Governo del Re il riparto dei battaglioni fra tutte le provincie del regno, in proporzione del numero degli iscritti sui registri di matricola, tenuto anche conto del rispettivo contingente fornito all'esercito e delle altre condizioni locali.

« I capi di provincia determineranno il contingente di ciascun comune della provincia rispettiva, e stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata. »

TOSCANELLI. L'articolo 21 della legge stabilisce che la guardia mobile dipende dal ministro della guerra, mentre il secondo alinea dell'articolo in esame determina che i capi di provincia devono fissare il contingente di ciascun comune ed il luogo dove il battaglione dovrà riunirsi. Quanto a determinare il contingente di ciascun comune, a me pare evidente che ciò debba spettare al capo della provincia; ma se la guardia mobile dipende dal ministro della guerra, il determinare il luogo nel quale il battaglione deve radunarsi è cosa assolutamente militare, e le sole autorità militari devono farlo.

Per queste ragioni proporrei la seguente aggiunta: dopo le parole dell'alinea: *della provincia rispettiva*, soggiungerei: « e le autorità militari stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata. »

FENZI, relatore. La Commissione è indifferente a che venga introdotto questo emendamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro vi aderisce?

MINGHETTI, ministro per l'interno. Sì, aderisco.

PRESIDENTE. Allora quest'alinea sarebbe così espresso:

« I capi di provincia determineranno il contingente di ciascun comune della provincia rispettiva, e le autorità militari stabiliranno il luogo ove ciascuno dei battaglioni dovrà riunirsi in caso di chiamata. »

Chi approva l'articolo 6 così emendato, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Il contingente d'ogni comune verrà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente, e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali,

quanto per la loro fisica conformazione, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il quarantesimo d'età.

« La durata della ferma alla quale si obbligheranno questi volontari sarà di due anni.

« Potranno però, in caso di guerra, a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito nazionale anche prima dello spirare della ferma suddetta. »

A questo articolo il deputato Crispi propone il seguente emendamento:

« Il contingente di ogni comune verrà formato dal rispettivo Consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla guardia nazionale per difetto dei requisiti prescritti dall'articolo secondo della legge 4 marzo 1848, si presentino volontariamente, » ecc.

La parola è al deputato Crispi per isvolgere il suo emendamento.

CRISPI. L'onorevole signor Tecchio ha dichiarato che la Commissione non ha inteso di escludere alcuno dalla guardia mobile. Per me sta in legge che l'articolo terzo da noi votato esclude dal dovere di far parte.....

Voci dalla Commissione. Ah! sì, dal dovere.

CRISPI (Con forza)..... dal dovere di far parte della guardia mobile.....

TECCHIO. Domando la parola.

CRISPI..... una classe di cittadini. Lo sarebbe in diritto questa esclusione, se l'articolo settimo restasse formolato quale è proposto.

L'articolo dice che saranno prima iscritti nei ruoli della guardia nazionale mobile coloro che si presentassero volontariamente. Esso non è abbastanza nettamente formolato, ed è necessario redigerlo in modo più chiaro ed esplicito, per non dar luogo ad equivoci.

Signori, poichè per difetto di età o di censo negaste ad una classe di cittadini il *dovere* di difendere la patria nei corpi di guardia mobile, ordinate almeno in modo che non possa loro esserne contrastato il diritto, e che, volendolo, possano essere armati di un fucile e battersi contro lo straniero.

La Commissione in questo articolo determina nettamente l'età dei volontari, prescrivendovi il periodo che corre dai 18 ai 40 anni. Ma non dice alcuna parola sugli altri requisiti dimandati per i militi della guardia nazionale dall'articolo secondo della legge del 4 marzo 1848.

Col mio emendamento si supplisce a questa lacuna. Questo emendamento non offende in alcun modo la legge, anzi la rende più chiara. Laddove la Commissione, siccome ha dichiarato, è nell'idea che nessuno debba essere escluso dai battaglioni della guardia mobile, può, senz'alcuna esitazione, accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque la proposta del deputato Crispi consiste nell'aggiungere dopo le parole: « ancorchè non appartengano alla guardia nazionale, » queste altre: « per difetto dei requisiti prescritti dall'articolo 2° della legge 4 marzo 1848, » ecc.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

TECCHIO. Debbo pregare l'onorevole Crispi a non farmi dire diverso da quello che ho detto replicatamente, e di ciò che meglio di me gli ha detto l'onorevole Bixio, quando gli ricordò che bastava *non esser ciechi* per saper leggere, nell'articolo 7, che nessuno de' cittadini idonei a tale servizio, nessuno è escluso dal diritto di accorrere nelle file della guar-

dia mobile. « Possono (così l'articolo 7), possono farsi inscrivere nella guardia nazionale mobile tutti i cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla guardia nazionale mobile, si presentano volontariamente. »

Quali sono i cittadini che non appartengono alla guardia nazionale? Quelli che non hanno i requisiti prescritti dalla legge sulla guardia nazionale. Dunque, quando si dice che possono farsi inscrivere nella guardia nazionale tutti i cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente, non si esclude nessuno, e si riconosce appunto a tutti quel diritto che l'onorevole Crispi s'immagina che dalla Commissione sia stato negato.

PRESIDENTE. Aderisce la Commissione?

FENZI, relatore. No.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Crispi.

CRISPI. Poichè la Commissione non vi aderisce, chiederai al Ministero uno schiarimento.

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Permetta ch'io dia un breve schiarimento.

CRISPI. Ascolti prima la mia domanda. Il dubbio da me sollevato, poichè la Commissione non vuole accettare il mio emendamento, può essere sciolto con una semplice dichiarazione del Governo. Domando adunque al signor ministro: se domani si presenterà un individuo che non paghi nè un tributo, nè un censo. . . .

FENZI, relatore. Sì, sì.

Molte voci. Ma sì. (*Segni d'impazienza*)

CRISPI. (*Con forza*) Perdonino, non devono darla loro la risposta, bensì il signor ministro.

MICHELINI. È la Camera che la dà.

CRISPI. La Camera risponde quando vota.

Un individuo dunque, il quale non paghi un censo, nè un tributo, e che non eserciti alcuna professione, nè alcun mestiere, lo accettereste nella guardia mobile? . . .

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Ma tutti, senza eccezione!

CRISPI. Scusi, mi lasci terminare.

Potrebbe quest'individuo, se mai voi lo respingeste, ricorrere contro il vostro rifiuto?

DE SANCTIS, ministro. Ma certamente; l'articolo 7° . . .

CRISPI. Non voglio che mi spieghi la legge, ma che mi dia una risposta. (*Oh! oh! Movimenti diversi*)

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Allora permetta a me di spiegare il mio concetto.

La legge attribuisce il diritto a tutti i cittadini senza eccezione, abbiano o non abbiano censo, abbiano o non abbiano i requisiti dell'età che si richiedono per far parte della guardia nazionale, dal diciottesimo al quarantesimo anno, di presentarsi volontariamente, di essere iscritti, e non saranno rifiutati.

Voci. Purchè sieno idonei!

Altre voci. È chiaro!

PRESIDENTE. Il deputato Fenzi ha facoltà di parlare.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

FENZI, relatore. Se la Camera vuol passare ai voti. . . . (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Consulto dunque la Camera se intenda chiudere questa discussione.

MACCHI. Domando la parola.

Io intendo proporre un emendamento al secondo alinea per quello che riguarda la ferma.

PRESIDENTE. Lasci prima che si voti sulla proposta del deputato Crispi, che è tutt'affatto diversa; poi farà la sua.

MACCHI. Io credeva che si fosse già votato.

Voci. Ma votiamo!

PRESIDENTE. Chiederò dunque prima se la chiusura è appoggiata.

(*È appoggiata.*)

CRISPI. Mi permetta la Camera una sola parola.

Voci. Non si può! Si vota!

PRESIDENTE. Chiede la parola contro la chiusura?

CRISPI. Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora darò la parola al deputato Macchi per fare una proposta.

MACCHI. Nel secondo alinea dell'articolo 7 è detto che la ferma per i volontari sarà di due anni. Io non so capire la ragione per cui siensi voluti mettere questi volontari in una condizione diversa da quelli già contemplati dalla legge.

FENZI, relatore. Chiedo di parlare.

MACCHI. La legge sulla guardia nazionale, per ciò che riguarda i volontari, all'articolo 52, dice che « la durata della ferma sarà di un anno intero. . . . In caso di guerra la ferma sarà continuativa sino a mesi sei dopo la conclusione della pace. »

Se il signor ministro, od il relatore della Commissione, mi darà una spiegazione che mi convinca, allora voterò l'articolo come è proposto, altrimenti propongo che a questo alinea sia sostituito l'articolo 52 della legge or vigente sulla guardia nazionale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fenzi.

FENZI, relatore. Mi sorprende che l'obiezione venga da uno degli onorevoli che hanno opinato che si dovessero indistintamente chiamare ed obbligare tutti i cittadini a far parte della guardia nazionale mobile nel periodo che corre fra i diciotto ai trentacinque anni.

In tal modo l'obbligo che veniva imposto era di diciassette anni.

Ora la Commissione ha ritenuto che, quando uno di quei cittadini veniva a presentarsi per prestare il suo servizio volontariamente nella guardia mobile, si obbligasse almeno per due anni, onde non andare incontro al disordine ed allo sconcio di dover continuamente alterare i ruoli dei battaglioni, e non saper mai su chi si potesse contare. Mi pare che questo debba bastare per rispondere all'onorevole Macchi, e chiarirlo intorno al nostro intendimento, quando abbiamo posto per obbligo che, per due anni almeno, questi cittadini, i quali si presentano volontariamente, devono essere obbligati al servizio.

Il signor Macchi, se non isbaglio, è uno di quelli, i quali ieri avrebbero voluto obbligare tutti indistintamente i cittadini per diciassette anni; ora, io dico che, obbligare coloro i quali si presentano come volontari per due anni, sia assai meno gravoso, più giusto e necessario per mantenere l'ordine nei ruoli che si formeranno.

MACCHI. Non mi diffonderò a rispondere come si dovrebbe a tutto il discorso dell'onorevole relatore.

FENZI, relatore. La prego di rispondere.

MACCHI. Dirò solo che le sue ragioni non mi persuadono, imperocchè, se egli sa quale sia il mio intendimento, saprà altresì che il mio intendimento, nel votare questa legge, è, l'ho ripetuto tante volte, di rendere atti ed ammaestrati alle armi il maggior numero possibile di cittadini, e non di mandarli attorno, mobilizzandoli, come piacerebbe alla Commissione.

La legge è fatta per addestrare i cittadini alle armi, affinché siano mobilizzati in tempi di guerra; lo dice chiaramente il secondo articolo del progetto di legge.

Dunque mi pare che possa bastare si obblighi un volontario per un anno, invece di due, salvo l'obbligo, in caso di guerra, di prestarsi, fosse anche per cinque anni, purché sei mesi dopo conclusa la pace venga lasciato libero, senza di che noi avremo per una stessa cosa due leggi diverse.

Persisto dunque nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento, oppure mi dica solamente quale articolo vuol surrogare.

MACCHI. L'articolo 52 del regolamento della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi propone che agli alinea 2 e 3 dell'articolo 7 sia surrogato l'articolo 52 del regolamento della guardia nazionale.

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

SIRTORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SIRTORI. In quest'articolo è detto: « Potranno però, in caso di guerra, a loro richiesta ottenere di passare nell'esercito nazionale anche prima dello spirare della ferma suddetta. »

FENZI, relatore. Domando la parola.

SIRTORI. Queste parole *esercito nazionale* possono lasciare dubbio nell'applicazione della legge. La Camera sa che vi è l'esercito stanziale e quello che si chiama il corpo dei volontari, che è una specie di piccolo esercito a parte.

CUGIA. Domando la parola.

SIRTORI. Io non conosco l'intenzione del Governo e della Commissione nell'adoperare questa denominazione. Se l'intendimento loro, usando le parole *esercito nazionale*, fosse di designare unicamente l'esercito stanziale, allora io proporrei un emendamento, onde si facesse facoltà di passare dalla guardia mobile, non solo all'esercito stanziale, ma anche, e, direi, a più forte ragione, al corpo dei volontari, perchè appunto per il motivo che ha questo nome, deve, a preferenza di ogni altro corpo, comprendere i volontari.

Se poi il Governo e la Commissione intendono che con questa locuzione debba anche intendersi il corpo dei volontari, allora mi astengo dal proporre alcun emendamento.

FENZI, relatore. Certamente.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

FENZI, relatore. La cedo all'onorevole Cugia.

CUGIA. Veramente avrebbe più autorità la risposta se venisse o dalla Commissione o dal ministro. . . .

FENZI, relatore. No! no!

CUGIA. . . ma mi pare che non ci sia dubbio che nell'esercito nazionale è pur compreso il corpo dei volontari.

Se si fosse detto: *esercito regolare*, l'osservazione fatta sarebbe giusta; ma essendosi usate le parole *esercito nazionale*, non credo che nessuno possa dubitare che esse non comprendano anche il corpo dei volontari.

SIRTORI. Faccio osservare che soventi nelle corrispondenze il Governo, il Ministero della guerra sono usi distinguere i due corpi, chiamando l'uno esercito regolare, talvolta stanziale, talvolta nazionale, e l'altro esercito meridionale talvolta, e talvolta corpo dei volontari. Di più sembra che in questa circostanza, trattandosi dell'applicazione di una legge e dell'interpretazione della medesima, si potrebbe andare incontro a qualche difficoltà. Domanderei perciò una dichiarazione esplicita del Governo e della Commissione, perchè, per così dire, l'interpretazione di quest'articolo fosse ufficiale.

TECCHIO. Il Governo e la Commissione sono appunto perfettamente d'accordo. L'onorevole generale Cugia, come

segretario generale del Ministero della guerra, intervenne nel seno della Commissione per conto e nome dell'onorevole presidente del Consiglio barone Ricasoli; con lui abbiamo discusso di questo proposito; gli si è domandato se poteva esservi alcun dubbio (che agli occhi nostri però non esisteva) che nelle parole *esercito nazionale* non si comprendesse il corpo de' volontari. Ed egli rispose, come ha ripetuto chiaramente testè, che attualmente non esiste che un *esercito* solo, del quale anche il corpo de' volontari è parte integrante.

Altro è che prima d'ora si parlasse di un esercito settentrionale e di un esercito meridionale, di un esercito regolare e di un esercito irregolare; altro è che codeste differenze possano più aver luogo dopo gli ultimi decreti e i provvedimenti adottati in conseguenza delle interpellanze del generale Garibaldi, e dell'ordine del giorno adottato dalla Camera sopra proposta del barone Ricasoli.

E il così detto esercito stanziale e il corpo de' volontari concorrono uniti a formare l'*esercito nazionale*.

Non si potrebbe certamente ideare che il corpo dei volontari, così benemerito, non sia rivestito del carattere e del titolo di *nazionale*. Sarebbe un assurdo solamente il supporlo.

SIRTORI. Ripeto che, trattandosi di una legge, parmi vi debba essere una dichiarazione ufficiale.

Desidero adunque che il Ministero e la Commissione spieghino l'interpretazione che intendono dare a queste parole.

PRESIDENTE. Il Ministero è disposto a dare questa spiegazione.

SIRTORI. Sino a questi ultimi giorni fu uso costante di chiamare esercito meridionale il corpo dei volontari, ed esercito stanziale l'altro. È necessaria quindi un'ufficiale ed esplicita dichiarazione.

MINGHETTI, ministro per l'Interno. L'esercito nazionale comprende l'esercito regolare ed il corpo dei volontari.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metterò ai voti l'articolo 7.

(La Camera approva.)

« Art. 8. Quando, per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi, si procederà per ordine di età e di categoria, cominciando dai più giovani fra i celibi e vedovi senza prole, e procedendo di mano in mano ai più vecchi sino al compimento del contingente richiesto. »

« Qualora, esaurita la prima categoria, non si fosse riusciti a compierlo, si procederà nel modo stesso, in ragione inversa dell'età, alla iscrizione di quelli della seconda categoria, ossia degli ammogliati senza prole. »

« Ed infine, quando il numero richiesto non si ottenga neppure con questi, si procederà con lo stesso sistema a chiamare i militi componenti la terza categoria. »

MONTI. Io proporrei che si dicesse piuttosto *obbligatoria* che *coattiva* questa chiamata. L'idea di coazione e di coercizione per compiere il più sacro dei doveri di un cittadino non mi pare conveniente in un paese retto da libere istituzioni.

PRESIDENTE. Vorrebbe dunque dire: *aver luogo l'obbligatoria chiamata dei militi*, invece di *la coattiva chiamata?*

MONTI. Appunto.

FENZI, relatore. La maggioranza della Commissione sarebbe di opinione di mantenere la parola *coattiva*, invece di quella proposta. Del resto, non c'è gran differenza.

MUSOLINO. Secondo il disposto dell'art. 7 mi pare che la Commissione ed il Governo si propongano di formare i

battaglioni della guardia nazionale, cominciando dall'iscrivere i volontari, e che si ricorrerebbe soltanto alla chiamata coattiva, quando essi non accorressero in numero sufficiente per completare questi battaglioni.

Infatti, nell'art. 7 si dice :

« Iscrivendovi prima tutti quei cittadini, i quali, ancorche non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente. »

Ciò è anche meglio confermato dall'art. 8, il quale comincia in questi termini :

« Quando, per mancanza di un sufficiente numero di volontari, debba aver luogo la coattiva chiamata dei militi, » ecc.

Dunque è chiaro che non si verrà alla chiamata coattiva, senonchè dopo aver visto che i volontari non concorreranno in numero bastevole alla composizione definitiva e completa dei battaglioni.

Ora io domando: non essendovi nessun termine perentorio, come potremo noi sapere quando il Governo si determinerà alla chiamata coattiva? Per quanto tempo si vorrà aspettare la venuta dei volontari; siffatto esperimento avrà esso un limite o sarà indefinito? Il Governo potrebbe lasciar correre uno o due anni, e dire intanto, io aspetto che vengano i volontari. Ognun vede come l'efficacia della legge, ridotta a questi termini, sarebbe una *mistificazione*.

Affine di antivenire questo pericolo, io propongo quindi il seguente emendamento in sostituzione della prima linea dell'art. 8:

« Contemporaneamente alla iscrizione dei volontari avrà luogo la coattiva chiamata dei militi, alla quale si procederà per ordine di età, » ecc.

PRESIDENTE. Prima di tutto metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Monti, il quale vorrebbe che alla parola *coattiva* si surrogasse il vocabolo *obbligatoria*.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'emendamento del deputato Musolino, il quale è così concepito :

« Contemporaneamente all'iscrizione dei volontari avrà luogo la coattiva chiamata dei militi, nella quale si procederà per ordine di età. »

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metterò ai voti l'articolo ottavo siccome fu già letto.

(È approvato.)

« Art. 9. Non sono ammessi a far parte della guardia mobile:

« 1° I militi che non raggiungono la statura di metri 1 50;

« 2° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti al servizio della guardia mobile. »

SIRTORI. Vorrei una semplice spiegazione dalla Commissione.

In quest'articolo si dice :

« Non sono ammessi a far parte della guardia mobile :

« 1° I militi che non raggiungono la statura di metri 1 50. »

Io desidererei di sapere se questa condizione obbliga solamente i militi o anche i volontari. Mi pare che tal cosa debba essere chiarita.

FENZI, relatore. Io ritengo che si debba applicare indistintamente a tutti.

SIRTORI. Allora la restrizione è insussistente. Qui sono designati solamente quelli che appartengono alla guardia nazionale.

PRESIDENTE. Si potrebbe surrogare alla parola *militi* il vocabolo *coloro* o *quelli*.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così espresso :

« Non sono ammessi a far parte della guardia mobile :

« 1° Quelli che non raggiungono la statura di metri 1 50;

« 2° Coloro che per infermità o difetti fisici, da specificarsi in apposito regolamento, sono inetti dal servizio della guardia mobile. »

Chi approva l'articolo così emendato, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 10. Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esentati dalla leva militare.

« Per altro non sarà titolo di esenzione l'esser figlio di padre quinquagenario, nè l'aver un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

NEGROTTA. Io darò il mio voto favorevole a questo schema di legge presentato dall'illustre generale Garibaldi, come venne dalla Commissione modificato. Gli darò il mio voto, perchè improntato, questo progetto, di quel patriottismo che tanto predistingue il nostro illustre collega. Gli darò il mio voto, perchè tende questa legge a dare un maggior sviluppo a quella istituzione della guardia nazionale mobile, la quale diede, nello scorso anno e in questo, tante prove di valore, e che si rese, per i servizi prestati, tanto benemerita della patria.

Senonchè io accettarla non potrei, senza che venisse in qualche parte modificato l'articolo 10 della Commissione.

Questo articolo dice :

« Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali per ragioni di famiglia sarebbero esentati dalla leva militare.

« Per altro non sarà titolo di esenzione l'esser figlio di padre quinquagenario, nè l'aver un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

Io per me accetto la prima parte di questa eccezione e la accetto in quanto che io credo che non possa essere di troppo aggravio il prendere un figlio ad un padre, il quale, avendo solo 50 anni, può per sè stesso bastare ai bisogni della famiglia senza l'aiuto del figlio.

La modificazione che io propongo si è che ritener si debba un milite chiamato a far parte della guardia mobile avere diritto all'esenzione quando un altro fratello consanguineo abbia nelle file dell'esercito; in secondo luogo parmi sia superflua la disposizione per cui non si ritenga come motivo di esenzione l'aver un cambio nell'esercito.

Premesso che accetto la prima parte delle eccezioni, quella cioè che riguarda il figlio unico di padre quinquagenario, dirò alla Camera come a me sembri superflua la disposizione ora detta, che riguarda il milite che ha un cambio nell'esercito.

L'articolo 87 della legge sul reclutamento dell'esercito non prevede il caso che il soldato il quale si trovi ad avere un cambio all'esercito dia ragione di esenzione al fratello consanguineo.

Diffatti l'articolo 442 del regolamento, il quale spiega la legge del 20 marzo 1854, dice :

« Quelli che furono assentati quai capi-sarti, capi-calzolai, capi-sellai e vivandieri, non sono ammessi a procacciare ai loro fratelli l'esenzione, come neppure gli affidati dopo ultimata la ferma, gli assoldati anziani, i volontari assoldati, i surrogati ordinari, e gli scambi di numero. »

Con questa modificazione è affatto superflua la terza di queste esenzioni; ma poco monta che questa rimanga o non nell'articolo, non sarà in ogni evento che una dichiarazione spiegativa.

Quello che io non posso accettare si è che non si voglia ritenere egual causa di esenzione dal servizio della guardia nazionale mobile l'aver un fratello consanguineo nell'esercito nazionale, e la ragione che non lo posso accettare si è che a me non par giusto che si voglia in certo qual modo intaccare la legge sul reclutamento dell'esercito stesso.

Se questa disposizione vi fu inserita, ve lo fu per qualche buona e giusta ragione.

Ora la legge sul reclutamento dell'esercito è ancora in vigore, ed io non so perchè con una legge si voglia in certo modo venirla ad abrogare in qualche parte come questa importante.

Il padre, il quale si trova avere un figlio di prima categoria al servizio, non acquista questo diritto all'esenzione d'un altro suo figlio, che pure appartenga all'esercito, essendo di seconda.

Così l'articolo 438 del regolamento spiegativo della legge 20 marzo 1854.

« § 438. I militari che tramandano ai loro fratelli germani o consanguinei il diritto all'esenzione per l'articolo 87 della legge sono quelli che risultano in servizio attivo nell'esercito o nell'armata di mare, compresi i provinciali in congedo illimitato ed esclusi gli uomini ascritti alla seconda categoria del contingente. »

Ora, io dico, quando ad un figlio, il quale si trova nella seconda categoria, non fate diritto che possa servire di esenzione l'aver un altro fratello sotto le armi, se aggiungete ancora che nella guardia nazionale mobile non possa servire questa causa di esenzione, voi vedete, o signori, che venite a togliere a questa famiglia l'unico dei suoi sostegni.

Io per me dichiaro francamente che non dubito punto che gli aggravii che il Parlamento potesse votare saranno dalle nostre popolazioni sopportate anche di buon animo, per il senno e patriottismo da cui sono animate, e di cui diedero, specialmente negli ultimi tempi, tante sublimi prove; ma io dico che, tuttavolta che si fa una legge, questa deve sempre essere improntata di quella giustizia e di quell'equità che ne è il miglior fondamento, per il rispetto che si deve da tutte le popolazioni per le quali è dettata.

Per queste ragioni io non potrei accettare questa seconda parte dell'eccezione, se non che nel caso il meno prevedibile.....

FENZI, relatore. Domando la parola.

NEGROTTO. . . . che questa eccezione fosse assolutamente necessaria per completare i 220 battaglioni che ci propone la Commissione.

Io non credo che ad armare questi 220 battaglioni siano necessari quei pochi uomini che potreste aver di meno col non tener conto di questa esenzione. Ed invero, che non siano necessari io lo attingo dalla relazione stessa della Commissione.

Essa dice che i militi mobilitati tra le province del regno potranno ammontare a 660 mila, e che gli uomini validi e senza eccezione da mobilitare possono ammontare a 220 mila, e che quando vogliansi computare i 6 mila uomini circa che si potrebbero avere, non tenendosi in conto alcuno in questa legge delle due esenzioni di cui nella legge sul reclutamento militare, che riguardano l'unico figlio di padre quinquagenario ed i fratelli consanguinei, e vogliasi per di più calcolare il grande numero di volontari che si presenterebbero, essa dice che allora potrà ammontare perfino a 360 mila uomini. A questi 360 mila uomini, noti la Camera che si potrebbero aggiungere ben altri molti, quando si voglia dall'onorevole ministro dell'interno veder modo di provvedere che

nella formazione dei registri di matricola nei diversi comuni del regno, dai quali registri debbonsi estrarre i militi per la mobilitazione, vi siano iscritti tutti quei militi che, a termini della legge, hanno diritto e dovere di appartenervi. Io dico questo, perchè so che in molti comuni del regno, o per negligenza dei segretari, oppure talvolta per uno zelo male inteso degli amministratori, non si iscrivono tutti quei militi i quali dovrebbero esserlo, precisamente per non dare un troppo gran numero di militi alla mobilitazione.

Prego la Camera di credere che non dico questo coll'intenzione di aggravare le popolazioni, ma soltanto perchè mi sembra ingiusto che quelli che dovrebbero essere mobilitati, rendendo col loro concorso meno grave agli altri il servizio, non abbiano ad esserlo per qualche svista o negligenza delle competenti autorità.

Ciò premesso, mi pare non vi sia necessità di fare in questa legge l'eccezione che riguarda i fratelli consanguinei, toccando alla legge del reclutamento militare che io vorrei, per quanto è possibile, rispettata.

Quando poi si voglia compensare quel numero di militi che per avventura sarebbero tolti colla modificazione che io porterei all'articolo 10, vi sarebbe un altro modo per provvedervi, che, a parer mio, non porterebbe verun intacco alla legge sul reclutamento dell'esercito.

La legge sul reclutamento militare stabilisce che i capi di orfani o primogeniti d'orfani saranno esenti dal servizio: evidentemente lo spirito della legge è di richiedere che il primogenito di orfani tenga luogo del padre e della madre in quella famiglia che ebber la disgrazia di perderli.

Ed infatti la giustizia di quella disposizione chiaramente si scorge quando si calcoli che quest'esenzione, che riflette l'esercito, tende a lasciare a casa sua un cittadino che per la sua età necessariamente il più delle volte non può essere che un capo d'orfani minorenni. Ma nel caso nostro la cosa è ben diversa; potendosi, secondo la legge proposta, prendere gli uomini fino a 35 anni, molte volte avverrà che il capo d'orfani non sarà capo d'orfani minorenni, ma d'orfani maggiorenni, ed in conseguenza non tanto necessario in famiglia, per cui goder debba dell'esenzione per la guardia mobile.

Parmi adunque che si possano togliere tutti gl'inconvenienti stabilendo che si faccia soltanto diritto a non esser tenuti di dover concorrere alla mobilitazione ai soli capi di orfani minorenni.

Spero che la Camera vorrà accettare la mia proposta, la quale non è dettata che da quello spirito d'equità e di giustizia da cui è compreso ognuno di noi. Se l'onorevole presidente mi consente, darò lettura dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ne dia lettura.

NEGROTTO. « Saranno esenti dalla guardia mobile quelli i quali per ragioni di famiglia sarebbero esenti dalla leva militare.

« Per altro non sarà titolo d'esenzione l'esser figlio unico di padre sessagenario, nè l'esser primogenito d'orfani, a meno che questi non sieno minorenni. »

Con quest'ultima disposizione non si lede menomamente la legge sul reclutamento militare, e si reca un vantaggio alla legge proposta, poichè si avranno con questo provvedimento per la mobilitazione molti uomini che non sarebbero in essa stati compresi a termine della proposta della Commissione, provvedimento questo ch'io credo sia sfuggito alla preveggenza degli onorevoli membri della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Negrotto sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione.

FENZI, relatore. In primo luogo farò osservare che è incorso un errore tipografico nella stampa dell'art. 10. È scritto in quest'articolo: « per altro non sarà titolo d'esenzione l'esser figlio di padre quinquagenario, » bisogna dire: « non sarà titolo d'esenzione l'esser figlio *unico* di padre quinquagenario. »

NEGROTTO. Nel mio emendamento a questa omissione è corretto.

FENZI, relatore. L'emendamento non l'accettiamo, perchè, avendo esaminato tutte le categorie d'esenzione per l'esercito, abbiamo trovato che si possono utilmente includere quelli i quali sono designati come aventi un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito, perchè il servizio della guardia mobile non è affatto da confondersi col servizio dell'esercito regolare.

È una cosa perfettamente distinta. Questo servizio non obbliga che eventualmente ed in caso di necessità generale un milite ad assentarsi dal tetto paterno, mentre, all'opposto, quando si tratta dell'esercito regolare un individuo può essere sottoposto ad un'assenza continuata per 11 anni, lo che è molto diverso, e una ragione che poteva essere valida per esentare dal servizio nell'esercito regolare, non mi pare che possa militare con egual forza per esentare dal servizio della guardia mobile.

Farò ancora riflettere che, avendo avuto in mira di aumentare per quanto fosse possibile il numero degl'individui che venivano chiamati a far parte della guardia nazionale mobile, non si potevano escludere quelli i quali hanno un cambio od un fratello consanguineo nell'esercito, senza togliere una grande quantità di cittadini, quantità che non può essere calcolata a meno del 9 o del 10 per cento sugl'iscritti, come parmi risulti presso a poco dalla relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Monti ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MONTI. Mi perdonino, si tratta d'una cosa essenzialissima, sebbene sia di redazione.

A tenore della legge sul reclutamento niuno va esente dalla leva; tutti hanno l'obbligo di concorrere, meno una categoria d'uomini che, per ragioni d'umanità, sono esclusi dal far parte dell'esercito. Quindi, a mio avviso, sarebbe più acconcio che si dicesse: « Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali, per ragioni di famiglia, sarebbero esenti dal far parte del contingente di leva. » Questo è il principio che servi di norma alla dizione della legge sul reclutamento.

PRESIDENTE. Allora è un altro emendamento ch'ella fa?

MONTI. Io dico *dal far parte del contingente di leva, non dalla leva.*

FENZI, relatore. Questa è una questione di forma, intorno alla quale non avremo difficoltà.

CARUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CARUTTI. Prego la Camera di voler prestare un solo momento d'attenzione a quanto sarò per dirle. Si tratta d'una questione di molta importanza, e che merita tutta la nostra considerazione.

Questa legge è grave alle popolazioni; non dobbiamo dissimularcelo. Certo il Parlamento ha il diritto d'imporre al paese quei sacrifici che giudica necessari; ma nell'imporli egli deve avere l'occhio alla giustizia, deve aver rispetto alla condizione delle famiglie.

Ora io credo che l'alinea dell'art. 10 porti seco una forte perturbazione nelle famiglie. Esso statuisce infatti che non

saranno esenti dalla guardia mobile i figli unici di padre quinquagenario. Quest'articolo tornerebbe infinitamente dannoso.

Chiunque conosca l'Italia, chiunque conosca specialmente le nostre classi agricole, sa che i matrimoni si celebrano in fresca età; sa che i figli di un padre quinquagenario sogliono essere, alla loro volta, padri di due, di tre figliuoli. Se costoro vengono mobilitati, se vengono strappati dal seno della famiglia per correre sotto le armi, segnatamente nella stagione in cui i lavori agricoli premono, la famiglia loro si troverà senza il più valido suo sostegno, e così sarà abbandonata e cadrà a breve andare nella miseria e nella rovina.

Io prego la Camera di ponderare questo articolo e di esaminare se la sua accettazione non sia per avere le funeste conseguenze che ho accennate.

Propongo perciò un emendamento, per cui vengano tolte dall'art. 10 le parole: *non sarà titolo d'esenzione l'esser figlio di padre quinquagenario.*

NEGROTTO. Io risponderò poche parole all'onorevole mio amico, il relatore della Commissione.

Mi diceva l'onorevole Fenzi che gli obblighi che incomberrebbero ai militi chiamati nei battaglioni di guardia mobile non corrispondono per avventura nella loro gravezza a quelli che incombono ai militari dell'esercito.

Per me poco importa che questi militi abbiano più o meno gravezze. A me importa il vedere se questi militi siano allontanati da casa per più tempo o per meno.

Se la proposta della Commissione si limitasse soltanto al servizio di tre mesi, come è prescritto nella legge pel tempo di pace, per me darei il mio voto senza ribatter parola.

Ma poichè all'articolo 17 (articolo che la Commissione non vorrà per certo negare che spera di veder votato) essa ci dice: in tempo di guerra il Governo potrà per altro ritenere i militi sotto le armi, finchè lo creda necessario, non v'ha dubbio che questo tempo, che il Governo crede necessario, potrebbe durare un anno, un anno e mezzo, due anni ed anche più: in tal caso a me poco importerebbe che i militi fossero chiamati a più grave o men grave servizio; ma mi dorrebbe che i militi dovessero fare un'assenza tanto prolungata dalla loro famiglia, perchè ciò condurrebbe presso a poco alla stessa conseguenza, come se fossero chiamati a far parte dell'esercito regolare.

Del resto, ripeto, se la Commissione mi avesse fatto vedere un'estrema necessità d'aver bisogno anche di questi uomini, io non mi opporrei: ma la Commissione dice che può avere 560000 uomini, e questi si possono ancora accrescere, quando si voglia aver cura di far iscrivere tutti quelli che debbono esserlo nei registri di matricola; e poi mi soggiunge che chiamando 220 battaglioni non abbisogneranno per armarli che dai 120 ai 140 mila uomini.

Ma, allora, perchè aggravare quei cittadini che, essendo compresi nell'eccezione che esonera i fratelli consanguinei, in certi casi, dal prestare contemporaneamente servizio, si potrebbero dispensare dalla mobilitazione?

Per questi motivi io persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Negrotto, così concepito:

« Saranno esenti dalla guardia mobile coloro i quali, per ragioni di famiglia, sarebbero esentati dalla leva militare.

« Per altro non sarà titolo d'esenzione l'esser figlio unico di padre quinquagenario, nè l'essere primogenito d'orfani, a meno che questi non siano minorenni. »

(La Camera non approva.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Carutti, il

quale consiste nel sopprimere le parole: « l'essere figlio di padre quinquagenario, » e lasciare invece le parole: « Per altro non sarà titolo d'esenzione l'avere un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è adottato.)

Do lettura dell'emendamento del deputato Monti.

Egli propone che al primo alinea dell'articolo decimo si dica:

« Sono esenti dalla guardia mobile coloro i quali, per ragioni di famiglia, sarebbero esentati dal far parte *del contingente di leva.* »

Secondo quest'emendamento, che è adottato dal Ministero e dalla Commissione, l'articolo sarebbe formulato così:

« Sono esenti dalla guardia mobile coloro i quali, per ragione di famiglia, sarebbero esentati dal far parte del contingente di leva. Per altro non sarà titolo d'esenzione l'avere un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 11. Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà surrogare un altro cittadino, il quale abbia non meno di 18 anni, nè più di 40 compiti di età, ed abbia, sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'esercito stanziale.

« Le surroghe dovranno farsi dinanzi ai rispettivi Consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso; essi decideranno senza appello e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che vien proposto per surrogato. »

Il deputato Macchi propone di aggiungere: « se sia luogo a concedere la surroga ed a ricevere l'individuo, » ecc.

MACCHI. Ogni privilegio sa la Camera quanto sia odioso; epperò, se si avesse a procedere nel senso della più stretta giustizia, io proporrei di sopprimere addirittura gli articoli 11 e 12, i quali ammettono la surroga. Ma capisco anch'io che vi possono essere dei casi eccezionali, nei quali un individuo non sia in grado assolutamente di prestare questo servizio, e che vi supplisca invece mettendo un surrogante. Io dico quindi che le surroghe (come dice la legge) possano essere concesse, ma solo dietro l'avviso dei Consigli di revisione, i quali saranno giudici se sarà il caso o no di concederle.

Spero che il Ministero e la Commissione non avranno difficoltà di accettare questo mio emendamento.

FENZI, relatore. La Commissione pregherebbe che fosse riletto l'emendamento Macchi.

PRESIDENTE. Consiste in questo, di dire, al secondo alinea dell'articolo 11: « se sia luogo a concedere la surroga ed a ricevere l'individuo. »

MACCHI. Intendo che la surroga, per ragioni eccezionali, ci sia; ma che il Consiglio di revisione giudichi se possa concedersi.

FENZI, relatore. Parmi che la maggioranza della Commissione non abbia difficoltà di accettare quest'aggiunta.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Vorrei soltanto far osservare un errore di redazione. L'articolo dice: « Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà surrogare un altro cittadino, » ecc. Mi pare che si debba dire: « potrà farsi surrogare, » ecc.

FENZI, relatore. È la parola adottata nella legge sul reclutamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Il deputato Sirtori ha facoltà di parlare.

SIRTORI. Quanto alla redazione risponderà l'onorevole relatore. La parola *surrogare* è italiana, italianissima. Ma non è di questo che io voglio parlare; io intendo chiedere uno schiarimento alla Commissione.

« Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà surrogare un altro cittadino. » Io credo che il pensiero della Commissione non sia già di dire che un cittadino possa surrogarne un altro nei ruoli della guardia mobile; io credo che sia suo pensiero di permettere la surrogazione soltanto, quando il battaglione fosse chiamato in servizio attivo. Queste due surrogazioni sono ben diverse, perchè uno può essere iscritto nei ruoli della guardia mobile, e come tale essere soggetto agli esercizi, alle riviste, ecc., e questi, a mio giudizio, non dovrebbe mai essere dispensato, salvo quando il battaglione fosse effettivamente mobilitato ed inviato in un lontano paese. Questo è il solo caso in cui io vorrei che fosse permessa la surrogazione, e spero che tale sia il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

FENZI, relatore. Rispondendo, in primo luogo, all'onorevole Sirtori, dirò che il pensiero della Commissione è quello che, come egli dice, appare dalla redazione dell'articolo, cioè a dire che il milite designato possa surrogare un altro individuo nei ruoli della guardia mobile; cosicchè, ogniquale volta il surrogante venga chiamato ad un servizio attivo, si dovrà presentare in sua vece il surrogato, o si farà sostituire di nuovo. Questo è il significato, almeno lo credo, che la maggioranza della Commissione ha dato a quest'articolo.

Risponderò in secondo luogo all'altro onorevole preopinante, che la Commissione ha ritenuto che il verbo *surrogare* è un verbo attivo, e che in conseguenza nel senso stesso della Commissione vi fu una discussione su questo proposito, perchè io intendevo la cosa nel senso e modo preciso ora proposto; però le autorità legali che avevamo nel nostro seno dissero unanimemente che *surrogare* era verbo attivo, e che, per conseguenza, la dicitura doveva essere quella che abbiamo adottata, la quale è pure consentanea alla dicitura di tutte le altre leggi sulla materia.

CADOLINI. Domando la parola per una questione personale.

PRESIDENTE. Non c'è niente di personale; ella la interpreta in un modo, altri in un altro.

VALERIO. Prego la Camera a fissare la sua attenzione sulla portata dell'emendamento che propone l'onorevole Macchi. Con questo Comitato di revisione. . . .

PRESIDENTE. Lasci che si esaurisca questo incidente.

VALERIO. Mi parve aver sentito che la Commissione abbia accettato questo emendamento.

PRESIDENTE. Non l'ha accettato ancora.

VALERIO. Allora mi riservo la parola, nel caso che lo accetti, per combatterlo.

CADOLINI. Io approvo perfettamente che il verbo *surrogare* sia attivo, ed è per questo che richiamo l'attenzione della Camera sopra questa frase.

L'articolo dice: « Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà surrogare un altro cittadino, » ecc. Dunque i signori della Commissione guardino un po' se nel senso attivo hanno detto quello che intendevano dire, poichè, a quanto pare a me e ad altri, il milite rappresenta sè stesso. . . .

FENZI, relatore. Il verbo *surrogare* significa mettere un altro in sua vece. Ponendo dunque, in luogo di *surrogare*, la frase che ne determina il significato, l'articolo correrebbe

così: « Il milite designato, ecc., potrà mettere in suo luogo un altro cittadino. » Si vede così che il senso non è alterato, e che la redazione è esatta.

PRESIDENTE. Ora il deputato Valerio ha facoltà di parlare, per riprodurre il progetto primitivo della Commissione.

VALERIO. Io prego la Camera a portare pochi momenti di attenzione a queste poche parole.

Vorrei che pesasse al suo valore la proposta dell'onorevole Macchi. Egli non è favorevole all'idea di surroga e vorrebbe perciò limitarla.

Ma dove va con questa limitazione? Egli va a dare ad un Consiglio di revisione o di ricognizione la potestà di riconoscere se la surroga possa, o no, essere ammessa.

Signori, o farete una legge colla quale dichiarerete le ragioni di surroga, ed allora potrei comprendere che desti al Consiglio di revisione la facoltà di riconoscere se le circostanze che voi avete dichiarato nella legge sono verificate sì o no; ma lasciare ad un Consiglio o corpo qualunque che possa, quasi entrando nel seno della famiglia, vedere se veramente quel che vuole surrogare abbia buone ragioni per volerlo fare, se le sue necessità siano urgenti, e simili, noi andiamo ad un punto a cui certo non vuol andare lo stesso onorevole proponente.

Io non credo che la Commissione abbia pesato abbastanza quest'emendamento, quando, come mi è parso, lo ha accettato, e quindi spero che, meglio valutandone le conseguenze, vorrà riprendere la sua deliberazione. Ad ogni modo spero che la Camera lo vorrà rigettare.

SALARIS. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Mi pare che tuttora non sia definito il primo alinea del Particolo 11, e si discute già sul disposto del secondo alinea.

Voci. Il primo alinea è votato!

SALARIS. Il primo alinea non è stato votato, anzi avrei un'osservazione a fare.

PRESIDENTE. Io non sapeva che volesse fare questo emendamento, e non poteva mettere in votazione il suo che non v'era.

Ora si discute questo, e quindi si verrà al suo.

Non c'è alcuna prescrizione perchè si debba procedere sugli emendamenti al primo alinea e poi su quelli del secondo.

Io li metto in discussione a seconda che mi vengono presentati.

FENZI, relatore. Ho detto che la Commissione avrebbe accettato l'emendamento Macchi; confesso che per conto mio sarei stato disposto ad accettarlo; però la maggioranza della Commissione mi fa ora sapere che non divide la mia opinione.

In secondo luogo dirò, in risposta all'osservazione dell'onorevole Valerio, che, qualora la maggioranza della Camera fosse disposta ad accettare l'emendamento Macchi, bisognerebbe dire che per i Consigli di revisione, i quali sarebbero chiamati a decidere se vi sia luogo, o non, ad ammettere la surroga, si dovrebbe fare un regolamento speciale, e bisognerebbe redigere l'emendamento in modo che risultasse la idea che non viene abbandonato all'arbitrio del Consiglio di revisione l'ammettere o non ammettere la surroga, ma che ciò si farebbe in forza di un regolamento, nel quale verrebbero stabiliti i casi che ammettono la surroga, e quelli ne quali non deve ammettersi.

MINGHETTI, ministro dell'interno. Avendo il Governo

in questa legge camminato sempre di conserva colla maggioranza della Commissione, io dichiarai che accettavo questa modificazione che la Commissione stessa avrebbe adottato.

Debbo però soggiungere che, quando il deputato Macchi fece la sua proposta, non intesi mai che la decisione fosse lasciata assolutamente all'arbitrio di un Consiglio di revisione, intorno a che le osservazioni esposte dall'onorevole Valerio mi sembrano avere un gran peso.

Altro è il dire che, quando un individuo si presenta come surrogante, il Consiglio decide senza appello se è o no accettabile; altro è il dare al Consiglio medesimo piena balia di decidere quali sieno i casi, ne quali la surroga può o non può essere ammessa.

Ammetto che vi siano dei casi, ne quali la surroga possa venire rifiutata; ma, accennando a questa facoltà, dovrebbero essere introdotte nell'articolo tali espressioni, le quali, soddisfacendo all'intento dell'emendamento, prescrivessero a queste decisioni dei limiti e delle forme, secondo che la Commissione ha testè accennato.

Quindi tornerebbe per avventura opportuna l'idea che si facesse un regolamento per i casi in cui le surroghe possano ammettersi, e che poi l'applicazione di questo regolamento si lasciasse ai Consigli di revisione.

In questo senso mi unisco alla Commissione; ma, se si trattasse di dare ai Consigli di revisione la facoltà di decidere senza norme e senza appello, non potrei allora consentirvi per le ragioni addotte dall'onorevole Valerio.

VALERIO. Io prego il signor ministro a ritenere che la maggioranza della Commissione è del mio avviso.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Accetto appunto la proposta della Commissione, la quale sarebbe d'accordo nel respingere l'emendamento Macchi, quando non si modifichi in guisa che la surroga sia determinata da un regolamento.

VALERIO. Io mi opporrei anche all'idea di un regolamento.

MICHELINI. Io mi oppongo all'emendamento del deputato Macchi, secondo il quale sarebbe lasciato all'arbitrio dei Consigli di revisione il decidere se, come, quando uno possa esercitare il diritto di surrogazione; mi oppongo poi anche al sistema di coloro che vorrebbero che fosse lasciata al Governo la facoltà di regolare con decreto reale tale diritto.

Per verità quest'ultimo sistema sarebbe da preferire al sistema Macchi, non sapendo io rendermi ragione di un arbitrio così largo che si vuole concedere ai Consigli di revisione, i quali sarebbero insieme legislatori e giudici, cioè inventerebbero le norme della surrogazione e le applicherebbero ai casi speciali. So rendermi ragione delle attribuzioni che l'articolo 13 di questo progetto di legge dà ai Consigli di revisione, perchè, nei casi di cui si tratta in tale articolo, essi applicano la legge e la fanno da giudici; ma l'attribuzione che vuole loro dare il deputato Macchi sarebbe attribuzione legislativa insieme e giudiziaria.

Comprenderei la proposta accennata dall'onorevole Macchi, d'impedire, o sempre od in determinati casi, la surrogazione; ma ciò si dovrebbe fare per legge.

Questa facoltà non dovrebbe nemmeno essere lasciata al Governo.

In un paese libero solamente i poteri legislativi possono scemare, limitare i diritti dei cittadini. Le cose che sono materia di legge e quelle che lo sono di regolamento o, per meglio dire, di attribuzione del solo Governo, sono, per la intrinseca loro natura, distinte. Il dare od il togliere diritti ai cittadini, solamente lo può la legge. Il potere esecutivo può al più al più co' suoi decreti regolare l'esercizio dei di-

ritti che competono ai cittadini. Così, supponendo che uno abbia il diritto di fare una tal cosa, il Governo può in alcuni casi determinare il tempo ed il luogo in cui debba farla.

Per queste considerazioni io credo che i poteri legislativi siano soli competenti a circoscrivere il diritto di surrogazione nella guardia mobile, e che, come nè il Governo, nè i Consigli di revisione non potrebbero limitarlo per l'esercito, così non debbano avere simile facoltà per la guardia mobile.

Laonde, trattandosi di uno dei diritti più importanti che uomo possa avere, io voto per il progetto quale era stato formulato dalla Commissione.

VALERIO. Io credo che, quando fosse ammesso l'emendamento Macchi, il che spero non sia per esserlo, non si potrebbe certamente fissare i casi di surroga con un semplice regolamento. È questa una grave questione; ed io trovo che neanche con una legge si dovrebbe entrare in questa materia, perchè a veder le ragioni che possono obbligare un padre di famiglia, od un altro qualunque che sia a capo de' suoi affari, a surrogare, o non surrogare, bisogna entrare nell'esame degli affari della sua casa. È una maniera di diritti cotesta, il cui esercizio procede dall'interno dell'uomo. Bisognerebbe per ciò entrare addirittura nelle faccende private, bisognerebbe dare ad un corpo qualunque un alcunchè d'inquisitorio, che credo contrario affatto anche alle opinioni ed alle tendenze di chi l'ha proposto. Io per conseguenza prego la Camera a stare colla maggioranza della Commissione ed a respingere la proposta del deputato Macchi.

MACCHI. Io sperava che la Camera avesse inteso a prima vista le ragioni di giustizia e di equità che balenarono alla mia mente e mi hanno determinato a fare questa proposta, che avesse inteso i sentimenti che sorrisero al signor ministro e ad una parte della Commissione. Dovrei dir troppo per rispondere alle osservazioni fatte dal deputato Valerio; ma convinto, ripeto, che la Camera avrà già per sè stessa riconosciute e ponderate le mie ragioni, e vedendo che la discussione va tanto in lungo, rinunzio alla parola, persistendo per altro nel proposto emendamento.

D'AYALA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento.

D'AYALA. Io ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare su quest'emendamento?

D'AYALA. No.

PRESIDENTE. Dunque lasci che lo si voti prima, se no faremo confusioni.

Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Io voleva far presente una circostanza, onde persuadere la Camera della necessità d'imporre qualche limite alla facoltà di surrogare.

L'esperienza fatta rispetto ai battaglioni mobilizzati ha provato che quelli in cui era grande il numero dei surroganti facevano men buona prova di quelli in cui era minore. E ciò è naturale, essendo diverso l'impulso che porta ad agire quelli che son mossi dal sentimento del dovere verso la patria, e quelli che son mossi da un motivo d'interesse.

Io accetto benissimo che si circondi di cautele questa facoltà che sarebbe concessa ai Consigli di revisione, onde sia, per quanto è possibile, eliminato l'arbitrio; e lo trovo opportuno perchè, se è vero che sia a tutti concesso di usare dei diritti attribuiti dalla legge, è vero altresì che qui si tratta di un obbligo che a tutti pure è imposto. Quando taluno cerchi di esonerarsi dall'adempiere quest'obbligo, usando di una facoltà che la legge gli concede, può benissimo l'esercizio di

questa facoltà essere circoscritto da certe e determinate condizioni.

VALERIO. Sarebbe necessaria una lunga discussione (che io non farò) per esaurire la questione sul terreno in cui l'ha portata l'onorevole Allievi. Prima di tutto bisognerebbe avere dei documenti che provassero veramente questa diversità di servizio nei battaglioni di guardia nazionale mobilizzata, secondo la varia proporzione delle surroghe. Io ho avuto occasione di vedere i dati di servizio di molti di questi battaglioni, e non mi occorre mai di trovare fatta od accennata questa distinzione tra gli uni e gli altri.

Osserverò d'altronde che chi surroga non può dirsi esonerato, perchè in fin dei conti vi è sempre il peso dei corrispettivi che debbe dare al surrogante, sebbene la cosa si presenti sotto un aspetto diverso dal caso in cui presta personalmente il servizio.

Del resto io capisco che si possano ammettere o rifiutare le surroghe, ma non posso capire che si possa voler commettere a un corpo qualunque l'enorme facoltà di riconoscere e giudicare ad arbitrio, od anche con forme e nei casi stabiliti per legge, che la surroga si possa concedere in date condizioni, in altre negare; mi pare impossibile che questo possa farsi senza entrare nell'interno della famiglie, negli affari individuali; senza toccare più dolorosamente quella libertà individuale che dobbiamo cercare di fare la più larga, la meno circoscritta possibile.

Mantengo adunque la mia opinione, e spero che la Camera vorrà sostenerla col suo voto.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Macchi consisterebbe nell'aggiungere le parole: « I Consigli di revisione saranno giudici, se sarà il caso di concedere le surroghe. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Parli il deputato D'Ayala.

D'AYALA. Meriterei per lo meno la nota di pedante, se volessi aprire il quarto volume dell'opera del grande Torinese, il quale morì cieco ed affranto dalle sue fatiche filologiche, e non ha nel nostro cimitero che una modesta lapide, sulla quale si legge: GIUSEPPE GRASSI, *intendente* (Oh!), per provare la necessità delle modificazioni che intendo introdurre.

PRESIDENTE. La prego d'attenersi alla questione.

D'AYALA. Ma perchè la nomenclatura della nuova legge sia corrispondente alla nomenclatura della legge del 20 marzo 1854 e del 13 luglio 1857, ed anche della legge del 4 marzo 1848, prego la Camera che alla parola *surroga* si sostituisca la parola *surrogazione*.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione accetti.

(Il relatore fa segno affermativo.)

Ha facoltà di parlare il deputato Monti, poi l'avrà il deputato Salaris.

MONTI. Secondo l'articolo 4 della legge sul reclutamento, e secondo il valore del vocabolo, *surrogare* significa porre uno al luogo di un altro. Ora la Commissione ha dichiarato per mezzo dell'onorevole suo relatore che non ha inteso di dire che un milite della guardia nazionale può servire a vece e per conto d'un cittadino; credo anzi che abbia voluto stabilire tutto l'opposto, cioè che il milite della guardia nazionale possa essere supplito da un cittadino, il quale abbia a tal uopo le condizioni richieste. Fra queste condizioni, una ne apporta la Commissione, per cui il cittadino deve avere almeno 18 anni di età. Ma l'articolo 4 della legge sul reclutamento stabilisce che i cittadini possono essere chiamati alla leva anche prima dei 21 anni, cioè ai 20 ed ai 19.

Nel caso dunque che la surrogazione fosse ammessa nella persona di un giovane che non abbia peranco concorso alla leva, e che il medesimo fosse conseguentemente chiamato, la surrogazione sarebbe di pien diritto risolta; il surrogato, percepito il corrispettivo per il servizio da prestare o già prestato nella guardia nazionale mobile, andrebbe ascritto all'esercito stanziale; il surrogante non sarebbe più costretto a presentarlo.

A questo caso non provvede il successivo articolo 12, e perciò la guardia nazionale perderebbe così un uomo nella bassa forza.

A fronte di pareri troppo difficili, non ammetto che la parola *cambio* sia sinonimo di *surrogazione*. Tutte le leggi, compresa quella della leva, hanno la loro terminologia onde esprimere i proprii concetti con esattezza. Secondo la legge sul reclutamento, il *cambio* è il contratto di sostituzione che si fa tra un iscritto ed un altro, nel quale il primo, estratto un numero più elevato, lo cede ad un secondo, e così entrambi corrono la sorte dei numeri scambiati.

Io propongo perciò che, invece di *cambio* e di *surroghe*, si dica *surrogazioni*.

Parmi che l'alinea prenderebbe una dizione più accettabile, qualora si abbreviasse al punto di dire che i Consigli di ricognizione sono i soli giudici dell'idoneità dei surrogati, aggiungendo anche, se si vuole, che le loro decisioni saranno sempre senza appello. Ed allora il luogo più appropriato per l'innesto di tale dichiarazione sarebbe all'articolo 15.

Proporrei quindi che quest'articolo fosse così redatto:

« Sarà ammessa la surrogazione tra il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile ed un cittadino il quale abbia soddisfatto all'obbligo di leva, non conti più di 40 anni d'età, e riunisca tutte le condizioni per essere accettato qual surrogato ordinario nell'esercito stanziale.

« La surrogazione dovrà aver luogo innanzi ai rispettivi Consigli di circondario dei quali tratta l'articolo 15. Essi Consigli sono i soli giudici dell'idoneità del surrogato. »

PRESIDENTE. Il deputato Fenzi ha facoltà di parlare.

FENZI, relatore. La Commissione non crederebbe opportuno di accettare questa nuova redazione.

Io credo, in primo luogo, che la redazione della Commissione sia più chiara e migliore di quella che viene proposta dall'onorevole Monti.

In secondo luogo, rispetto alla parola *cambio*, la quale probabilmente nelle antiche provincie non è usata, in molte parti d'Italia ed in Toscana si dice abitualmente invece di *surrogazione*.

MONTI. Era solamente per tenere una locuzione più uniforme.

PRESIDENTE. Non interrompa.

FENZI, relatore. Appunto mi dicono che anche nelle provincie meridionali ed in Sicilia per *cambio* s'intende *surrogato*.

Quanto alle difficoltà che ha addotte l'onorevole Monti relativamente al verbo *surrogare*, ne ho già parlato rispondendo all'onorevole Cadolini.

MONTI. (Pronunzia altre parole)

PRESIDENTE. Non interrompa, altrimenti facciamo una conversazione.

Se uno dice una parola, e l'altro ne risponde un'altra, sarà una conversazione, e non più una discussione.

FENZI, relatore. Risposto in questo modo alle obiezioni principali che mi è sembrato udire dall'onorevole Monti, dico che la redazione della Commissione ci sembra migliore di quella che egli ha proposta.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Monti, di cui hanno intesa la lettura.

(Non è approvato.)

Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io non farò che una semplice osservazione al primo alinea dell'articolo 11.

Dal confronto di questa disposizione con quella contenuta nell'articolo 12 sarà facile dedurre che, o la facoltà di surrogare è una illusione, o fra questi due articoli havvi una contraddizione.

Al milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile si concede di poter presentare un surrogato, il quale alla sua volta potrebbe esser designato anch'egli a far parte della stessa guardia mobile. Egli è evidente che una simile surrogazione sarebbe veramente illusoria, anzi pregiudiziale; perchè un individuo, dopo aver pagato il prezzo della surrogazione, si troverebbe nel caso di pagare il prezzo d'una seconda surrogazione, oppure di assumere il servizio cui è chiamato il primo surrogato.

In vero, la legge sul reclutamento militare per le surrogazioni esige molti requisiti, fra' quali non ultimo si è quello che il surrogato sia in condizione da non poter essere chiamato sotto le armi per conto proprio, o per aver già soddisfatto all'obbligo della leva, o per essere esente dalla medesima; giacchè potrebbe un esente rinunciare all'esenzione che la legge gli accorda.

Ma negli articoli 11 e 12 di questa legge non si richiede questo necessario requisito; quindi si accorda e non s'accorda la facoltà di surrogare; poichè, ben esaminata la cosa, può dirsi piuttosto che sia concessa solamente la facoltà di cambiare il posto ne' ruoli, in guisa che alla designazione d'uno risponda un altro, ma e l'uno e l'altro rimanendo tenuti al servizio.

Salvo dunque che non si voglia escludere la vera surrogazione, io credo che sarà necessario dire all'articolo 11:

« Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà farsi surrogare da un altro cittadino, il quale abbia l'età non minore di anni 18, nè maggiore di 40, e sia in condizione da non esser chiamato a tale servizio per conto proprio. »

In forza di questo emendamento si renderà una verità il beneficio della surrogazione, e si restringerà il numero di coloro che possono presentarsi in surrogazione dei chiamati.

Infatti non potrebbero più surrogare il milite designato coloro che potessero anch'essi essere posteriormente chiamati, ma o coloro che per esenzione non sono iscritti nei ruoli, o coloro che non possono essere iscritti che per espressa loro volontà.

Credo necessario per queste ragioni l'enunciato emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, quest'emendamento è già stato respinto; è l'emendamento del deputato Monti.

SALARIS. Non è lo stesso.

PRESIDENTE. L'ho qui sott'occhi; è precisamente lo stesso. Esso è così concepito:

« Sarà ammessa la surrogazione tra il milite designato, » ecc. (Vedi sopra)

La Camera non ha ammesso l'emendamento. Quindi io non posso lasciar discutere ancora su questo punto.

SALARIS. È vero che l'emendamento del deputato Monti viene ad inchiudersi in quello che io propongo, ma non è lo stesso; perchè io non posso ammettere che si dica nell'articolo 11: « purchè il surrogato abbia soddisfatto a quest'obbligo

per conto proprio; » giacchè non potrebbe ciò dirsi se non che dopo il quarantesimo anno di età; perchè nella guardia mobile può uno iscritto esser chiamato una, due, tre e quattro volte ancora. Ma se il signor presidente ritiene che questo emendamento sia identico a quello proposto dall'onorevole Monti, e che fu respinto, credo opportuno non insistere. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Mi permetta ch'io spieghi in due parole la cosa, e ciò per l'ordine della discussione, altrimenti voteremo due volte lo stesso emendamento.

L'emendamento proposto dal deputato Monti era precisamente concepito in questi termini:

« Sarà ammessa la surrogazione fra il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile, ed un cittadino il quale abbia soddisfatto all'obbligo della leva, non conti più di quarant'anni di età, e riunisca tutte le condizioni per essere accettato per surrogato ordinario nell'esercito stanziale. »

Ora egli propone precisamente questo stesso emendamento, e perciò ripropone quello che la Camera ha già rigettato; non posso quindi permettere che si proceda più oltre in questa discussione.

Porrò dunque ai voti l'articolo 11.

SIRTORI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Il deputato Sirtori ha facoltà di parlare.

SIRTORI. Sul principio della discussione di quest'articolo io ho domandato alla Commissione quale era il significato preciso di questo primo alinea: « Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà surrogare un altro cittadino, » ecc. Io chiedeva se la surrogazione era permanente, vale a dire nei ruoli stessi, ovvero se era surrogazione solamente per un determinato servizio, ad esempio per una chiamata ad una mobilitazione di tre mesi. Il relatore della Commissione mi rispondeva che era surrogazione nei ruoli permanenti. Ora io leggo nell'articolo 12: « Qualora il surrogato venga chiamato a servire per conto proprio in un battaglione di guardia mobile, il surrogato sarà tenuto di fornirne un altro o di farne parte egli stesso. »

Pare adunque che in quest'articolo la surrogazione si riferisca non già all'iscrizione permanente dei ruoli, ma ad un servizio attivo, dimodochè uno che sarebbe nei ruoli della guardia nazionale mobile potrebbe per un servizio attivo surrogare un altro che è egualmente nei ruoli della guardia nazionale mobile, e questa surrogazione non dovrebbe essere sostituita da un'altra se non se quando quello stesso fosse chiamato per conto proprio. Io trovo una contraddizione in questo. O il significato della surrogazione si riferisce in tutti e due gli articoli alla surrogazione permanente nei ruoli, o si riferisce solamente ad un determinato servizio. Prego quindi la Commissione a mettere un po' d'accordo il 12 col 11 articolo.

FENZI, relatore. A me pare che non ci sia disaccordo tra l'un articolo e l'altro, come vorrebbe stabilire l'onorevole preopinante.

Nel primo articolo da lui citato si dice che vi sarà il diritto di surrogare. Egli mi ha domandato se la Commissione intendeva di ammettere la sostituzione nei ruoli, oppure solo per una determinata chiamata; ed io ho risposto che è stato nell'intendimento della Commissione di surrogare nei ruoli permanentemente; ma, siccome si dà il diritto di essere surrogati ancora da persone le quali eventualmente possono essere esse stesse chiamate a far parte della guardia mobile, in tal caso necessariamente il surrogante deve trovare un altro cambio, o prestare il servizio egli stesso.

Si obietterà che questa parte della legge può dar luogo a delle frodi. Ma questa sarà cosa che riguarderà le parti

contraenti. Chi mette un cambio s'informerà se per caso quel tale individuo che si propone di surrogarlo può essere chiamato in seguito a far parte esso stesso della guardia mobile o dell'esercito; e se troverà che entro un dato tempo può essere soggetto a questa eventualità, vedrà se gli conviene di servirsi di quest'individuo, o di cercarne un altro. Egli farà il suo conto, e dirà, per esempio: io ho 52 anni, e perciò debbo ancora far parte della guardia mobile per tre anni; l'individuo che si presentò come surrogato ha 18 anni, e non potrà essere chiamato a far parte dell'esercito o della guardia mobile che fra tre anni; egli dunque serve al caso mio, ovvero non fa per me, secondo le circostanze.

Per conseguenza mi pare che sia vantaggioso di lasciare la facoltà di surrogare anche a quelli che possono posteriormente essere chiamati a far parte della guardia mobile o dell'esercito, perchè possono supplire per tutto quel tempo che loro manca per essere obbligati a servire in proprio.

PRESIDENTE. Il deputato Sirtori ha facoltà di parlare.

SIRTORI. La spiegazione data dall'onorevole relatore non mi soddisfa interamente, perchè nell'articolo 12 è detto: *Qualora il surrogato venga chiamato a servire per conto proprio, ecc.*; il che lascia intendere che uno potrebbe essere iscritto due volte nei ruoli, uno per conto proprio e l'altro per conto di un altro.

FENZI, relatore. Naturalmente uno può essere iscritto una prima volta come cambio, poscia per conto proprio; questo mi pare evidente.

SIRTORI. Non ci sarebbe incompatibilità se non nel chiamato al servizio, qualora il surrogante sia chiamato a servire nella guardia nazionale mobile, così uno è iscritto nei ruoli e non è chiamato a servire. Essere chiamato a servire è cosa un po' diversa dall'essere iscritto nei ruoli; quindi mi pare che, qualora il surrogante venga iscritto per proprio conto, egli non può continuare a surrogare un altro; quindi converrebbe modificare l'articolo 12.

PRESIDENTE. Si riservi il deputato Sirtori a presentare un emendamento all'articolo 12.

SIRTORI. Ma se non potessi assistere alla discussione dell'articolo 12?

PRESIDENTE. Io non posso mettere ai voti l'articolo 12 prima del tempo.

CRISPI. Io sono contrario alle surrogazioni. Esse sono un'ingiustizia nella coscrizione, sarebbero un'iniquità nella composizione della guardia nazionale mobile.

Voi, o signori, avete tolto il dovere agli operai di difendere la patria nei corpi della guardia mobile. Ora ce li volete far entrare pagati dalla borghesia, per risparmiar questa dalle fatiche del campo. È un modo indegno, è un'iniquità che si fa al popolo. A non partecipare ad un atto che suona una prerogativa delle caste privilegiate sopra la classe operaia, la quale è la prima sempre a versare il suo sangue in difesa della patria, io voto contro l'articolo 11 e contro l'articolo 12.

ALFIERI. Io desidero di protestare contro queste parole, che tacciano d'iniquità una legge dello Stato, e che la renderebbero invisa alle popolazioni.

So positivamente che nelle ultime formazioni dei corpi distaccati della guardia nazionale furono principalmente i negozianti ed i professionali quelli che si sono fatti surrogare, perchè, se essi fossero andati a fare il servizio, la loro famiglia sarebbe morta di fame.

Non è vero che sia un privilegio del ricco; è un vantaggio dato soprattutto a quelli i quali ridurrebbero la loro famiglia alla miseria, se abbandonassero il loro piccolo commercio o

l'esercizio della loro arte; come è anche un vantaggio per il povero che guadagna il prezzo della surrogazione.

Io credo perciò che questa legge della surrogazione non merita, in faccia al paese, che deve accettare e rispettare le leggi dello Stato, la taccia che le infligge l'onorevole preopinante. (*Vivi segni di approvazione dalla destra e dal centro*)

Voci. Ai voti! ai voti!

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale.

Il signor Alfieri è nel suo diritto. Protestando contro il mio giudizio sulle surrogazioni militari, egli prova che i suoi principii politici sono contrari ai miei.

Egli crede che i poveri debbono essere colpiti dalla condanna di servire pei ricchi! (*Rumori al centro*)

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'art. 11, il quale sarebbe così espresso dietro alcune modificazioni introdottevi:

« Art. 11. Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà essere surrogato da un altro cittadino, quale abbia non meno di 18 anni nè più di 40 compiti di età, ed abbia, sotto tutti i rispetti, i requisiti per essere accettato qual cambio nell'esercito stanziale.

« Le surrogazioni dovranno farsi dinanzi ai rispettivi Consigli di revisione, dei quali sarà parlato in appresso; essi decideranno senza appello e senza dar motivi della loro decisione, se sia luogo a ricevere l'individuo che vien proposto per surrogante.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Qualora il surrogato venga chiamato a servire per conto proprio in un battaglione di guardia mobile, il surrogante sarà tenuto di fornirne un altro o di farne parte egli stesso.

« Il surrogante risponderà pel surrogato, che non si presenti alla chiamata.

« Il milite compreso nel ruolo del servizio ordinario della guardia nazionale che avrà un surrogato nella guardia mobile non cesserà per ciò di concorrere al servizio ordinario della guardia nazionale. »

Ora il deputato Sirtori può proporre il suo emendamento.

SIRTORI. Desidererei che la Commissione, per esser coe-
rente a sè stessa, sostituisse alla dizione del suo progetto la seguente:

« Qualora il surrogato venga iscritto per proprio conto in un battaglione di guardia mobile, il surrogante sarà tenuto, » ecc.

Mi par sconveniente che uno stesso individuo possa essere iscritto in due ruoli: in uno per conto proprio, in un altro per conto altrui.

FENZI, relatore. La Commissione accetta per ispirito di concordia.

PRESIDENTE. L'articolo emendato sarebbe adunque così concepito:

« Qualora il surrogato venga iscritto per proprio conto in un battaglione di guardia mobile, il surrogante sarà tenuto, » ecc. Il rimanente come all'articolo testè letto.

Metto ai voti questo articolo così emendato.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA DA VIGEVANO A MORTARA; 2° SOPRA LE LEGGI AMMINISTRATIVE PROPOSTE DAL MINISTRO DELL'INTERNO.

PESCETTO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per la concessione della ferrovia da Vigevano a Mortara.

TECCHIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione preliminare con articoli transitorii sopra le leggi amministrative proposte dal ministro dell'interno nella tornata del 15 marzo, anno corrente.

PRESIDENTE. Metterò l'ordine del giorno per lunedì, perchè credo che la Camera, benchè lunedì sia giorno festivo, vorrà tener seduta, attesa l'urgenza dei lavori. . .

Voci. Anche domani! anche domani!

Altre voci. No, no, domani! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i deputati di riprendere il loro posto, e decideranno se vogliono, o no, tener seduta domani.

Io avevo proposto lunedì; ora alcuni propongono che si tenga seduta anche domani, domenica.

Chi è d'avviso che si debba tener seduta anche domani, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, risulta che la Camera delibera di non tener seduta domani.)

L'adunanza è sciolta alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento ed armamento della guardia nazionale mobile;

Discussione dei progetti di legge:

2° Spese maggiori e spese nuove sui bilanci 1859 e 1860 ed anni precedenti;

3° Costruzione della stazione definitiva della ferrovia dello Stato a Torino;

4° Costruzione di un ponte di chiatte sul Po nelle vicinanze di Cremona.